

ITINERARI DI RICERCA SUGLI ASSETTI FONDIARI
COLLETTIVI: DAL (MICRO-)CASO DEI WALSER
ALLA (MACRO-)PROSPETTIVA DELLA
COMPARAZIONE GIURIDICA INTERSISTEMICA
(E INTERCULTURALE)

Mauro Mazza

“Finché esisteranno le Alpi scenderà da esse il soffio della libertà”
Antico proverbio walser

SOMMARIO: *1. Fondamenti storici del diritto colonico walser: il contratto di affitto ereditario e il diritto statutario. - 2. Il gruppo corporato chiuso (dorf) nella tradizione giuridica dei Walser, con particolare riferimento al regime della proprietà comunitaria. - 3. Gestioni comunitarie delle risorse naturali del territorio e di proprietà collettive agro-silvo-pastorali: spunti per una comparazione tra i Paesi europei (esame delle esperienze di Francia, Germania, Grecia, Paesi scandinavi, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna). - 4. Uno sguardo sul modello proprietario collettivo e sull'uso comunitario dei beni comuni nei Paesi in via di sviluppo (PVS). - 5. Comunità di villaggio e distribuzione delle terre secondo i diritti paleoslavi (id est, i diritti storici degli slavi orientali e meridionali). - 6. La proprietà collettiva del suolo agricolo in Cina.*

1. Fondamenti storici del diritto colonico walser: il contratto di affitto ereditario e il diritto statutario

L'istituto giuridico di maggiore rilevanza del diritto colonico dei Walser, popolazione che proveniva dall'alto Vallese (Svizzera)¹ e si diffuse in una vasta area fra le Alpi occidentali e quelle orientali (tra la Savoia e il Tirolo) durante un periodo di tempo approssimativamente

¹ Da cui il nome di Walser, che è contrazione di Walliser e, poi, di Wallser (ossia, comunque, Vallesani, ovvero, forse meglio, alto-Vallesani).

compreso fra il XII e il XV secolo², fu senza dubbio rappresentato dall'affitto ereditario.

Fin dal periodo medioevale, il diritto walser si basava sul contratto di affitto ereditario. Questo era, infatti, il titolo che rendeva possibile alla comunità walser l'insediamento permanente nelle alte Valli alpine, delle cui terre ottenevano la concessione ereditaria. Bisogna subito aggiungere che se era necessario un contratto di insediamento, non così avveniva quando l'attività di disboscamento e/o di dissodamento si rivelava non praticabile, poiché in tal caso l'impresa colonica dei Walser era da intendersi semplicemente abbandonata, senza che occorresse la stipulazione di (ulteriori) contratti scritti. Vi erano, invece, negozi giuridici eventualmente successivi alla concessione ereditaria delle terre. Si trattava, da un lato, della cessione della rendita (da parte signorile, ossia da un signore all'altro) e, dall'altro lato, della cessione del contratto di utilizzazione del podere, effettuata dunque da parte colonica in favore di un altro colono. Nella fase del diritto comune, il diritto colonico dei Walser presentò quindi particolarità rilevanti, dal momento che il contratto di affitto ereditario attribuiva alla comunità walser il possesso delle terre, ma siffatto *dominium utile* (contrapposto al *dominium directum* di cui era titolare la parte signorile) non era in verità molto differente dalla proprietà, soltanto che si pensi che il colono walser poteva utilizzare il podere per effettuare permuta, concedere pegni, ovvero procedere al subaffitto.

Una prima distinzione dei contratti walser riguarda il momento genetico od originario della concessione dei poderi alpini. Si potevano avere due forme. Secondo un primo modello, concernente i c.d. insediamenti pianificati, il signore concedeva alla comunità dei Walser, formata da non meno di dodici o quindici famiglie coloniche, un appezzamento di terreno ampio³, ed in questo caso i contratti prevedevano anche il riconoscimento delle libertà o autonomie amministrative e giu-

² V., da ultimo, L. ZANZI, E. RIZZI, *I Walser. L'avventura di un popolo nelle alte Alpi*, Milano, 2013 (*Studi Alpini*), ed ivi spec. L. ZANZI, *Walser: il popolamento delle "alte" Alpi e l'invenzione di uno "stile di vita"*, p. 6 ss., nonché E. RIZZI, *Un modello di colonizzazione alpina*, p. 82 ss.

³ La cui estensione poteva comprendere un'intera alta Valle alpina, come ad esempio la Valle di Davos.

diziarie che caratterizzano in maniera peculiare il diritto colonico walser. Sulla base di un secondo modello, che nella pratica si dimostrò più frequente, la concessione del podere riguardava soltanto una o, comunque, non oltre due famiglie coloniche walser, e in questa ipotesi non erano contemplate le libertà, le autonomie ed i privilegi normalmente stabiliti nel primo caso, mancando in particolare un tribunale autonomo dei Walser.

Caratteristica essenziale del contratto di affitto ereditario in favore dei Walser, almeno in una prima fase, era rappresentata dal fatto che soltanto il figlio primogenito della famiglia colonica ereditava il podere assegnato al padre. In tal modo, si intese per lungo tempo evitare che un carico demografico eccessivo, ed in particolare il carico di più famiglie, gravasse sul podere posseduto dalla famiglia colonica walser. Questo modello dell'economia walser comportava che gli altri figli della famiglia colonica migrassero lungo le vie alpestri, alla ricerca di nuovi poderi. Il motivo fondamentale della "vocazione" colonizzatrice dei Walser era appunto da individuare nella necessità che ad ogni podere dovesse corrispondere una sola famiglia colonica. Tale aspetto del sistema economico e giuridico dei Walser venne bene delineato in un contratto di concessione in affitto ereditario ai Walser stipulato dal Vescovo di Coira nel 1307, dove si parlava espressamente della concessione di terreni dell'alpe di Sapün nel Langwies (Svizzera) che, una volta dissodati, sarebbero passati in perpetuo, di generazione in generazione, unicamente al primo fra i figli della famiglia colonica walser.

Un ruolo speciale nella comunità walser era svolto dall'ammano, ossia dal capo colono. Si trattava di una persona anziana e autorevole, che normalmente svolgeva anche le funzioni di giudice della comunità walser, chiamato ad applicare il diritto consuetudinario dei Walser. La carica di giudice consuetudinario era abitualmente trasmessa per via ereditaria ai discendenti dell'ammano. In ogni caso, e più in generale, il capo colono assicurava la necessaria mediazione fra colui che concede le terre, vale a dire il signore (laico o religioso), e coloro i quali ottengono il possesso (ereditario) delle terre medesime, ossia le famiglie appartenenti alla comunità walser. Fra gli esempi più antichi di documenti che, nel contesto dell'atto di insediamento permanente dei Walser, prevedono la figura dell'ammano o capo colono vi sono la concessione

feudale di Rimella, nel 1256, che menziona il ruolo di Giovanni di Visper-Terminen, nonché quella che contempla la figura dell'ammano Guglielmo a Davos, risalente al 1289⁴. Quest'ultimo documento viene abitualmente considerato una sorta di *magna carta* del diritto (colonico) walser, dal momento che ne contempla tutti gli aspetti essenziali. In primo luogo, l'atto di insediamento walser del 1289 stabilisce l'ereditarietà nel possesso del podere. In secondo luogo, viene prevista l'autonomia sia amministrativa sia giudiziaria della comunità dei Walser. In terzo luogo, si determina l'ammontare del canone perpetuo. In quarto luogo, è stabilito l'obbligo reciproco dei Walser di prestare soccorso militare al signore e del proprietario del fondo di assicurare ai coloni walser la c.d. protezione signorile⁵. In quinto e ultimo luogo, sono definite le funzioni del capo colono, il quale svolge anche i compiti di giudice della comunità walser. Esistono, naturalmente, plurime interconnessioni fra gli aspetti sopra descritti. Ad esempio, rispetto al pagamento del canone di affitto ereditario⁶ il capo colono o ammano svolgeva la funzione sia di garanzia sia di mediazione. Particolare attenzione – come è agevole intendere – veniva attribuita nei contratti di affitto ereditario al versamento del canone. Quest'ultimo doveva di regola essere pagato annualmente. Erano previste le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento; tali sanzioni consistevano nel versamento di penali e/o interessi monetari, il cui ammontare era rapportato al numero dei giorni di ritardo nella corresponsione del canone. I contratti prevedevano, inoltre, che

⁴ Si veda, per questi e altri riferimenti, E. RIZZI, *Collezione di fonti per una storia del diritto colonico walser*, in Id. (a cura di), *Diritto europeo dei coloni e insediamenti walser nel Medioevo* (atti del VII Convegno internazionale di studi walser, tenutosi a Davos dal 22 al 23.09.1989), Anzola d'Ossola, 1990, p. 15 ss., spec. p. 20 (testo e nt. 4). *Amplius*, cfr. E. RIZZI (a cura di), *Walser Regestenbuch. Quellen zur Geschichte der Walseransiedlung. Fonti per la storia degli insediamenti Walser. 1253-1495*, prefaz. di L. Carlen, Anzola d'Ossola, 1991 (*Fonti alpine/Alpium fontes*, n. 1), dove sono disponibili 650 documenti e regesti, frutto dell'esplorazione da parte dell'autore di più di cento archivi in sei nazioni, concernenti la vicenda colonizzatrice (fra dissodamenti agrari medioevali e opera civilizzatrice dei monasteri) del popolo walser nella regione alpina.

⁵ In conformità ai principi della c.d. fedeltà feudale, nonché in adempimento del giuramento di vassallatico.

⁶ Denominato canone colonico.

dopo il decorso di un termine massimo di ritardo, il contratto di affitto ereditario era da intendersi non più vincolante per le parti: in altre parole, si verificava la risoluzione del contratto. Qualora, poi, l'inadempimento fosse parziale, e in particolare imputabile soltanto ad un colono ovvero ad alcuni dei essi, si prevedeva in genere la corresponsabilità dei consorti, nel senso che i coloni non inadempienti per la loro parte rispondevano altresì per i coloni che non avevano osservato l'obbligo del pagamento del canone. Il pagamento del canone assumeva spesso aspetti rituali. Ad esempio, ben cinquanta muli servivano a trasportare le derrate dovute a titolo di versamento del canone colonico dai Walser della montagna di Safien al Monastero di Cazis (Svizzera). All'arrivo dei Walser si procedeva con solennità alla pesatura dei prodotti, in presenza sia della Badessa del Monastero sia di un magistrato assegnato al Tribunale di Thusis, con successivo e conclusivo rinfresco offerto dalla Badessa ai Walser. Anche i coloni walser di Rimella (in Valsesia, Italia) pagavano solennemente il canone annuale ai monaci dell'Isola di San Giulio, recandosi da questi ultimi con una processione di barche. Il giorno fissato per il pagamento del canone era tradizionalmente l'11 novembre, ricorrenza di San Martino⁷. Il canone poteva comprendere vari elementi. Innanzi tutto, i canoni erano (almeno) in parte monetari. Parte del canone prevedeva la consegna di prodotti naturali, derivanti dall'agricoltura e dall'allevamento. Inoltre, potevano essere introdotti obblighi di versamento del canone mediante prodotti della caccia, oppure anche di alimenti, ecc. procurati attraverso il commercio lungo i valichi alpini. Naturalmente, nel corso del tempo i canoni in natura furono progressivamente rimpiazzati dai canoni monetari.

Talvolta era previsto un periodo massimo per effettuare il pagamento, sia pure tardivo e con pagamento di interessi e/o penali, del canone di affitto ereditario. Nella maggior parte dei casi, si trattava del lasso di tempo compreso fra San Martino (11 novembre) e Natale. In mancanza del pagamento entro quest'ultimo termine, il contratto di affitto eredita-

⁷ Pur essendo questa la data principalmente stabilita per il versamento del canone annuale, non mancavano nella cultura popolare walser ulteriori date, spesso connesse a feste patronali o, comunque, ad usanze locali: ciò poteva avvenire non soltanto per i giorni di Natale od Ognissanti, ma anche per le ricorrenze di Sant'Andrea, San Gallo, San Giorgio, San Michele, San Pietro, e così via.

rio era da ritenere risolto, né era abitualmente contemplata la corresponsione di indennizzo alcuno in favore dei coloni, i quali avevano effettuato bonifiche e interventi sul terreno. Queste regole occasionavano l'insorgere di controversie. Ad esempio, nel 1493 pendeva una disputa fra l'Abate del Monastero di Pfäfers (nel Cantone di San Gallo, Svizzera) e una comunità colonica di Walser insediati nello Splügen (Canton Grigioni). Oggetto del contendere era, appunto, il ritardo nel pagamento del canone di affitto ereditario. La risoluzione della controversia era stata affidata al Vescovo di Coira, il quale decise di acquisire il parere di alcuni noti giuristi del tempo. In particolare, il giureconsulto Martinus Uranius dell'Università di Zurigo predispose un parere legale⁸ nel quale si affermava che il pagamento del canone, verificatosi nella primavera del 1490, era del tutto tardivo perché riferito al canone colonico dovuto per l'anno 1488, canone che in base all'atto di insediamento permanente dei Walser non poteva essere corrisposto oltre la fine dell'anno 1489. Per tale motivo – proseguiva il giurista zurighese – il contratto era da ritenere definitivamente risolto, senza che l'Abate fosse tenuto a versare somma alcuna ai Walser per i miglioramenti apportati al fondo concesso in affitto perpetuo⁹.

Su un piano più generale, il diritto colonico dei Walser ebbe rapporti sia con istituti classici del diritto privato, come avvenne in particolare per il contratto di affitto ereditario che presentò molti elementi in comune con l'enfiteusi romana senza, però, con essa interamente confondersi, sia con vari aspetti del diritto feudale. Ciò che maggiormente conta rilevare è, comunque, la sussistenza di un vero e proprio diritto consuetudinario dei Walser, rimasto tuttavia per lungo tempo allo stato della non codificazione. Le consuetudini giuridiche dei Walser furono accolte, dal XVI secolo, nel diritto statutario walser, e di tale recezione degli usi giuridici walser si ebbero già nel XV secolo significative anticipazioni storiche, rappresentate soprattutto negli Statuti di Formazza

⁸ Il manoscritto è composto da ventidue pagine ed appartiene al fondo manoscritti della biblioteca del Monastero di Pfäfers (il documento medesimo si trova attualmente conservato presso l'archivio dell'Abbazia di San Gallo).

⁹ Il *consultus* di Martinus Uranius, datato 20 aprile 1493, trovò inoltre conferma nel parere (*consilium*) richiesto a Hieronymus de Crovaria, anch'egli affermato giurista di Zurigo.

(Italia), redatti fra il 1487 e il 1493, nonché dallo Statuto di Ursera (Canton Grigioni, Svizzera) adottato nel 1491. Ma i richiami al diritto consuetudinario walser si trovano in epoca risalente anche nei contratti di affitto ereditario. Così avviene per i documenti, redatti nel Quattrocento, che riguardano le concessioni in affitto ereditario di fondi situati nella località di Gettaz des Allamands in Valle d'Aosta, ovvero i contratti di diritto colonico walser relativi alla regione di Davos, specialmente quelli redatti dagli ecclesiastici del Monastero di San Lucio di Coira (Canton Grigioni) in favore delle comunità walser di Praden. Nel caso valdostano, il riferimento viene fatto ad un *usum Vallesii*, mentre nei contratti di affitto perpetuo del Canton Grigioni si parla di consuetudini¹⁰ giuridiche dei Vallesani a Davos. Non diversamente, il contratto di affitto ereditario stipulato dai Salis di Soglio (Canton Grigioni) con una comunità di Walser nel 1377¹¹ ed avente ad oggetto alcuni terreni posti nella parte più elevata di Avers¹², contiene il riferimento espresso a usi, costumi e consuetudini dei Walser. È evidente, quindi, che nel corso dei secoli XIII, XIV e XV si formò un diritto consuetudinario walser riguardante soprattutto la disciplina del contratto di affitto ereditario, poi perfezionato dal XIV-XV secolo mediante norme consuetudinarie inserite nel diritto statutario delle comunità dei Walser. In definitiva, i coloni vallesani/walser disponevano di un codice di norme consuetudinarie, le cui clausole, condizioni, disposizioni venivano talvolta richiamate espressamente nei contratti di affitto ereditario ovvero nel diritto statutario, ovvero erano comunque tacitamente presupposte nella regolamentazione contenuta negli atti di insediamento perpetuo nei fondi alpini da parte dei Walser. Le previsioni del codice consuetudinario walser erano, in ogni caso, principalmente rivolte al contratto di affitto ereditario, autentico caposaldo della tradizione giuridica dei Walser, e concernevano dunque le modalità della trasmissione ereditaria del fondo dal padre ai figli (per lungo tempo, soltanto al figlio pri-

¹⁰ Esattamente: quelli del Vallese.

¹¹ Il prezioso documento si trova conservato nel fondo Salis dell'Archivio di Stato di Coira.

¹² C.d. Cresta di Avers.

mogenito), nonché le questioni relative al pagamento del canone colono e, soprattutto, le scadenze di tale pagamento¹³.

2. *Il gruppo corporato chiuso (dorf) nella tradizione giuridica dei Walser, con particolare riferimento al regime della proprietà comunitaria*

Sulla scorta delle indagini condotte da antropologi del diritto e/o storici delle istituzioni giuridiche, fra cui in primo luogo Henry Sumner Maine¹⁴, una interessante ricerca sui rapporti fra proprietà collettiva e individuale venne svolta dallo statunitense Robert McC. Netting negli anni settanta presso la comunità alpina di Törbel nel Canton Vallese (Svizzera)¹⁵. Il Netting, in uno studio preliminare¹⁶ poi ampliato¹⁷, introdusse infatti la denominazione di gruppo corporato¹⁸, o *Corporate Group*¹⁹, per descrivere il peculiare rapporto fra proprietà, istituzioni e

¹³ Al fine di evitare la risoluzione del contratto, secondo la casistica sopra esaminata (in questo stesso paragrafo).

¹⁴ V. *retro*, nel paragrafo 2 del capitolo II.

¹⁵ Törbel si trova nella Vispental (it. Valle della Vista), che è compresa nella parte meridionale del Canton Vallese.

¹⁶ Cfr. R. MCC. NETTING, *What Alpine Peasants Have in Common: Observations on Communal Tenure in a Swiss Village*, in *Human Ecology*, 1976, n. 2, p. 135 ss.

¹⁷ Si veda R. MCC. NETTING, *Balancing on a Alp. Ecological Change and Continuity in a Swiss Mountain Community*, Cambridge, 1981, disponibile anche nella trad. it. *In equilibrio sopra un'Alpe. Continuità e mutamento nell'ecologia di una comunità alpina del Vallese*, con prefaz. di P. Laslett e saggio introduttivo di P.P. Viazzo (*Un africanista sulle Alpi: antropologia, demografia e storia nell'opera di Robert Netting*, p. XI ss.), Roma-San Michele all'Adige (Trento), 1996 (*Classici dell'Etnografia delle Alpi*, coll. diretta da P.P. Viazzo e G. Kezich).

¹⁸ Ulteriormente definito quale gruppo corporato chiuso, ovvero comunità (od organizzazione) corporata chiusa: si veda R. MCC. NETTING, *Familienpolitik: Alliance in a Closed Corporate Community*, in S. BECKERMAN, L.S. CORDELL (a cura di), *The Versatility of Kinship. Essays Presented to H.W. Basehart*, New York, 1980, p. 251 ss.

¹⁹ La nozione è (variamente) utilizzata dagli studiosi di etnologia e antropologia: v. la rassegna storico-comparativa di E.R. WOLF, *The Vicissitudes of the Closed Corporate Peasant Community*, in *American Ethnologist*, 1986, p. 325 ss., cui *adde*, con riferimento a contesti socioculturali remoti ed esotici (ben più di quanto non siano i Walser), E.R. WOLF, *Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Jawa*, in *Southwestern Journal of Anthropology*, 1957, p. 1 ss. Nel caso degli studi sui

terre che si viene a creare nell'ambito delle comunità alpine del Vallese. Il ricercatore statunitense, facendo applicazione del metodo enunciato da Robert K. Burns per la conoscenza della cultura delle comunità della montagna in generale e della cultura alpina in particolare²⁰, rilevò nella comunità da lui studiata²¹ la preminenza della proprietà comunitaria rispetto alla proprietà individuale o familiare, nonché i molteplici controlli esercitati dalla comunità medesima sui possedimenti collettivi, rappresentati sia da terreni boscosi sia dalle terre coltivabili degli alpeggi.

Ora, la tipologia di organizzazione fondiaria costituita dal gruppo corporato chiuso ben si presta ad analizzare le istituzioni giuridiche locali contemplate, in tema di possesso delle terre comuni, dal diritto consuetudinario dei Walser²². Pur tenendo conto delle variazioni esistenti fra le diverse comunità walser del versante meridionale delle Alpi sul piano dei principi organizzativi, possiamo notare che la struttura corpo-

Walser, infatti, ci muoviamo nel settore che, fra i molteplici possibili contributi dello sguardo (da vicino o da lontano) comparativo, viene abitualmente classificato come *anthropology at home*, ovvero antropologia “domestica” o “nativa”: si veda, ampiamente, P.P. VIAZZO, *Uno sguardo da vicino. L'antropologia alpina fra esotismo e domesticità*, in P. SCARDUELLI (a cura di), *Antropologia dell'Occidente*, Roma, 2003 (*Gli Argonauti*, coll. diretta da L. Lombardi Satriani, n. 87), p. 163 ss.

²⁰ Cfr. R.K. BURNS, *The Circum-Alpine Area. A Preliminary View*, in *Anthropological Quarterly*, 1963, p. 130 ss. (il lavoro traeva origine da un *paper* presentato dall'autore al *meeting* annuale della *American Anthropological Association*, tenutosi a Chicago nel novembre del 1962).

²¹ Anche facendo ricorso alle fonti della tradizione orale.

²² Rileva (in uno scritto dedicato alle consuetudini giuridiche dei Walser) P. SIBILLA, *Consociazioni locali e confini culturali in un'isola alemannica delle Alpi occidentali italiane*, in *SM Annali di San Michele. Rivista annuale del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige*, n. 6, 1993 (“*La frontiera nascosta rivisitata*”. *Ecologia, economia, etnicità nell'arco alpino*, atti del Seminario Permanente di Etnografia Alpina/SPEA - 1° ciclo, San Michele all'Adige 1991-1993, a cura di G. Kezich e P.P. Viazzo), spec. p. 328, che “I gruppi corporati chiusi sono consociazioni a base territoriale che svolgono un complesso di attività comuni in vista del raggiungimento di mete sia individuali sia collettive. Le mete individuali trovano un preciso limite nelle norme che privilegiano le finalità di tipo collettivo”. V. inoltre, per ulteriori riferimenti, P. SIBILLA, *Il paradigma della comunità fra sociologia e antropologia*, in P. SCARDUELLI (a cura di), *Antropologia dell'Occidente*, cit., p. 183 ss.

rativa rappresenta una caratteristica costante del nucleo comunitario, ovvero del gruppo clanico dei Walser. Sebbene vi sia stata, soprattutto a partire dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, una inarrestabile tendenza allo spopolamento delle aree alpine di tradizionale insediamento dei Walser, resta il fatto che tuttora le comunità walser si presentano frazionate in segmenti abitativi, che prendono il nome (nel dialetto tedesco locale) di *dorf*. Viene abitualmente distinto l'insediamento permanente, o villaggio agglomerato (*Haufendorf*), dall'insediamento transitorio (estivo) posto in alta quota (*Angerdorf*). Nella terminologia in lingua italiana, questi segmenti abitativi o nuclei frazionali delle comunità walser prendono il nome di cantoni o vicinanze. Nell'ambito del gruppo corporato chiuso del *dorf* si afferma l'autonomia della comunità walser, la quale viene così a costituire un'autentica forma di microgoverno locale. La microcomunità in cui consiste il nucleo frazionale deve, poi, confrontarsi con la comunità walser intesa in senso ampio, ossia come insieme di cantoni o vicinanza, sia ovviamente con la c.d. società inclusiva, vale a dire con la popolazione non-walser tanto regionale²³ che nazionale. Il gruppo territoriale walser è formato da persone che sono innanzi tutto componenti di gruppi familiari o, comunque, di parentela; secondariamente, gli associati al gruppo traggono – in misura variabile nel tempo, decrescente, ma ancora significativa – i propri mezzi di sussistenza dall'uso in forma collettiva delle terre che sono comprese nella proprietà comune. Va da sé che la struttura corporativa (o comunità corporata chiusa) a base territoriale svolge una molteplicità di attività comuni²⁴.

Ogni *dorf* dispone di una organizzazione interna, che si occupa prima di tutto della gestione delle terre che formano oggetto di proprietà collettiva o comunitaria. Sebbene le proprietà (o beni) comuni abbiano attualmente meno rilevanza economica rispetto al passato, per i Walser si tratta pur sempre di terreni (boschi, alpeggi, ecc.) che hanno importanza fondamentale per la salvaguardia dei modelli culturali tradizionali della comunità etnica. Rispetto ad essi, in alcune circostanze, si verifica la c.d. mobilitazione collettiva, quale espressione tipica della co-attività

²³ Ovvero cantonale, nel caso della Svizzera.

²⁴ C.d. co-attività.

dei membri del gruppo corporato chiuso. I due concetti-chiave (o principi) per comprendere le dinamiche istituzionali della comunità corporata chiusa dei Walser sono quelli dell'*identità* e della *permanenza*. Con il primo, il componente della comunità si identifica in essa, tanto che ciascuno dei Walser viene abitualmente individuato dagli altri membri del gruppo corporato chiuso non soltanto utilizzando il nome²⁵, ma altresì mediante il riferimento al *dorf* del quale fa parte. Con il secondo, nonché in connessione con il primo dei principi appena esaminati, accade che ogni Walser inserisce il proprio agire, sia individuale sia collettivo, nel solco della tradizione che per tal modo risulta confermata e ravvivata, così da consentire la trasmissione da una generazione alla successiva di valori, regole, modelli di comportamento, e via dicendo. Il valore-base che si intende proteggere è quello della continuità sociale. La proprietà collettiva della comunità walser è, infatti, strettamente connessa con la dimensione dei diritti personali e familiari. Questo significa, in conformità con il principio di permanenza, che la struttura comunitaria è tendenzialmente chiusa. Certo, essa si rinnova attraverso i decessi e le nuove nascite, ma i casi di cooptazione nel gruppo corporato di estranei alla comunità walser è evento assolutamente eccezionale. Altrettanto straordinario e inconsueto, almeno in passato, era lo spostamento di nuclei familiari da un *dorf* a un altro²⁶; in definitiva, il solo trasferimento del tutto ordinario era rappresentato dal passaggio della donna nel *dorf* cui apparteneva il marito.

Ciò non significa, ovviamente, che manchino, ora come nel passato, le liti fra i Walser, specialmente con riguardo alla proprietà fondiaria; tuttavia, nelle situazioni di pericolo emerge fortemente l'aspetto della cooperazione e della co-attività, e comunque l'aggregazione solidale sia delle persone sia delle risorse costituisce spesso, nello speciale contesto ambientale e sociale vissuto dalla popolazione walser, una vera e propria esigenza, dal momento che – come giustamente è stato detto –

²⁵ Ovvero, eventualmente, il soprannome.

²⁶ Il passaggio di una persona ad altro *dorf* era sottoposto al pagamento di una controprestazione da parte del capofamiglia richiedente il trasferimento.

“nessuno potrebbe pensare di condurre un’esistenza autonoma in alta montagna”²⁷.

Nel passato, la tradizione democratica walser voleva che, sulla base delle norme consuetudinarie, l’autonomia politica del *dorf* fosse esercitata dalla riunione dei “Terrieri capi di famiglia”²⁸, i quali erano chia-

²⁷ In tal senso, v. P. SIBILLA, *Il gruppo corporato di “Vicinanza” e la proprietà collettiva in una comunità Alemannica Alpina. Ri-considerazioni su di un argomento storico-culturale*, in *Cheiron/Χείρων. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico*, a. IV, n. 7-8, 1987, fasc. monotematico “Alpe” e “Alpi”. *Economie e società della montagna tra Medioevo e XIX secolo*, a cura di M.A. ROMANI, p. 137 ss., spec. p. 160.

²⁸ Essi erano anche chiamati “capi di casa”, ovvero titolari di “fuochi” o “capifuochi”, come avviene anche nel diritto consuetudinario locale del Trentino orientale: v., infatti, L. ANTONIOLLI, *Diritto di voto nella Magnifica Comunità di Fiemme: i capifuoco e la posizione delle donne*, comunicazione presentata alla 16ª Riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università di Trento, svoltasi dal 25 al 26.11.2010 presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo trentino. Non diversamente, gli usi giuridici dell’alta Valcamonica prevedono che gli amministratori delle Vicinie (in numero di tre per ogni Vicinia, o Vicinanza/Comunanza), siano eletti dalla riunione o assemblea dei rappresentanti di ciascun “camin fumante”: cfr. G. MACULOTTI, *Le Vicinie, antiche istituzioni comunitarie*, in AA.VV., *L’alta Valcamonica (da Vione a Ponte di Legno)*, Brescia, 1992, p. 24, nonché, con maggiore ampiezza, B. FAVALLINI, *Camunni* (1886), presentaz. di A. Fappani e introduz. di G. Bezzi, Brescia, 2004, p. 65 ss.; D.M. TOGNALI, *La mia terra, la mia gente. Storia, tradizioni e linguaggio dell’alta Valle Camonica*, prefaz. di A. Bressan e introduz. di G. Calvi, II, Breno-Brescia, 2010, p. 168 ss. (*sub Le consuetudini - Antichi diritti accettati per tradizione*). L’assemblea annuale dei rappresentanti dei “camin fumanti” (o “fuochi fumanti”), denominata assemblea dei Vicini ovvero dei capifamiglia o “capifuochi” (chiamati anche Consortes, Terrazzani, oppure Originari: cfr. G. GOLDANIGA, *Storia della Valle Camonica*, I, Esine, 2011, p. 269 ss.), elegge ogni anno soltanto uno degli amministratori, cosicché viene evitata secondo il diritto consuetudinario la sostituzione contestuale di tutti i tre gli amministratori della Vicinia. Sui profili storico-giuridici, v. altresì A. SINA, *Esine, Storia di una terra camuna*, prefaz. di A. Cistellini, Brescia, 1946, sulle cariche della Vicinia (Consoli, Sindaci, Cancelliere, Camparo, Soprastanti, estimatori dei boschi, Daziario della macina, Massaro, ecc., alcuni di essi salariati e che venivano eletti nella, o incaricati dalla, Vicinia generale) e sui beni comuni, specialmente la c.d. montagna d’uso, ossia i pascoli montani (o patrimonio pascolivo) di uso comune; A. LANZETTI, *Valcamonica nel tempo*, Cividate Camuno, 1975, p. 53 ss., dove si legge (a p. 58) che “La coscienza di vivere “interessi in comune” fa nascere la Vicinia, che è l’unione dei “vicini” (da vicus = villaggio), ossia di tutti i capifamiglia originari del paese al di sopra dei venticinque anni di età. [...] Ogni anno

mati normalmente consorti, proprio a significare che vi era una comune sorte dagli appartenenti alla comunità territoriale walser, la quale richiedeva dunque un livello assai elevato di coesione sociale. I Terrieri o consorti adottavano le decisioni rilevanti per la comunità nel corso di un'assemblea pubblica, che si teneva nella piazzetta del *dorf* oppure nell'oratorio, sempre presente in ogni insediamento walser. Mentre ciascuno dei componenti adulti della comunità poteva prendere parte, con diritto di parola, alla riunione dei Terrieri, coloro che invece erano estranei al gruppo corporato chiuso potevano essere ammessi alla partecipazione soltanto se espressamente e formalmente invitati. È interessante rilevare che nelle comunità walser il ruolo di Terriero o consorte era aperto anche alle donne, a condizione che fossero vedove oppure nubili. Fra i compiti dell'assemblea dei Terrieri, convocata a date prefissate o, comunque, in caso di necessità o urgenza, vi era quello, percepito di grande rilevanza dai Walser, della scelta del Tesoriere della

vengono eletti i “consoli” ed i loro diretti collaboratori chiamati “sindaci”; un “cancelliere” svolge le mansioni di segretario e stende il verbale degli argomenti trattati; il “massaro” ha l’incarico di riscuotere i soldi dei debitori della comunità; il “camparo” sorveglia i boschi, i campi, i vigneti, ecc., denunciando coloro che in qualche modo non rispettano gli accordi stabiliti; i “fabbricieri” vigilano sulla sicurezza dei ponti e degli argini”; R.A. LORENZI, *Medioevo camuno. Proprietà, classi, società*, Brescia, 1979, 2^a ed. riveduta e corretta, Darfo Boario Terme, 1991, p. 7 ss. e p. 59 ss.; M. DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in E. BRESSAN (a cura di), *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini all’età napoleonica*, Breno-Brescia, 2009, p. 113 ss. Sul diritto statutario della Valcamonica v., inoltre, la raccolta curata da M. RICARDI, *Statuti di Valcamonica (1624)*, Cividate Camuno, 1977. Sulle norme concernenti la gestione dei beni comuni rappresentati dal patrimonio boschivo, cfr. G. BER-RUTI, *L’uomo e il bosco. Una storia di mille anni nelle valli bresciane*, Brescia, 2001, dove l’autore istituisce un parallelismo fra l’uso collettivo dei boschi e l’uso pure collettivo dei terreni a pascolo definiti “indivisi” (c.d. pascoli d’uso comune); adde L. ZANZI, *Per una storia “naturale” dei rapporti culturali tra uomo e foresta nel mondo “alpino”*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *L’uomo e la foresta secc. XIII-XVIII*, Firenze, 1996, p. 1171 ss., nonché, per la prospettiva della *forest governance*, A. AGRAWAL, *Forests, Governance, and Sustainability: Common Property Theory and its Contributions*, in *International Journal of the Commons*, 2007, p. 111 ss. (ivi l’osservazione, a p. 111, che “The study of forests as commons has been one of the central sources of stimulus to the development of scholarship on common property”).

comunità. Si trattava di una carica turnaria, nel senso che il Tesoriere – eletto dai Terrieri al loro interno come *primus inter pares* – manteneva la carica normalmente per un anno, con passaggio successivo delle funzioni ad altro appartenente alla comunità, secondo principi generali di rotazione spesso formalizzati dalle regole del diritto consuetudinario. Il Tesoriere si occupava, fra l'altro, della riscossione delle somme dovute dalle famiglie appartenenti al gruppo corporato chiuso, incluse quelle connesse all'allevamento del bestiame e riguardanti, ad esempio, le spese di mantenimento del toro o dell'ariete, utilizzati con finalità riproduttive di mucche e pecore²⁹.

Il collegamento fra le cariche pubbliche e l'istituto della proprietà comunitaria era ben evidenziato dalla figura istituzionale del Tesoriere. Per svolgere tale funzione era infatti, in primo luogo, necessario rivestire la qualità di Terriero, e perciò essere nella titolarità della proprietà familiare³⁰ ma, al tempo stesso, dei diritti collettivi sulla proprietà fondiaria indivisa, in quest'ultimo caso nella specifica qualità di consorte³¹. D'altro canto, il principio della turnazione o rotazione nelle cariche sociali era finalizzato a porre su un piano di uguaglianza le varie famiglie appartenenti a ciascun gruppo corporato chiuso, cosicché si può affermare che il diritto pubblico dei Walser accoglieva il paradigma della democrazia sostanziale. Inoltre, il Tesoriere doveva essere necessariamente di sesso maschile, e tendenzialmente avere un'età piuttosto avanzata. Questo perché, fra le altre cose, il Tesoriere era tenuto a dimostrare di conoscere il diritto consuetudinario walser, oltre a possedere doti di equità, probità, buon senso, ecc., di cui doveva aver dato prova nel corso degli anni. Non si deve dimenticare che la società dei Walser era fondata su regole consuetudinarie, la cui vigenza è legata alla loro continua osservanza da parte dei componenti della comunità corporata chiusa e, quindi, occorre per un verso che le norme consuetudinarie siano applicate e, per altro verso, che si assicuri la loro conoscenza da

²⁹ Le regole consuetudinarie disciplinavano anche le responsabilità del Tesoriere.

³⁰ Ossia, l'abitazione permanente nel c.d. villaggio agglomerato (*Haufendorf*), e inoltre l'abitazione (più rustica) stagionale nell'insediamento d'alta quota (*Angerdorf*), quest'ultimo utilizzato unicamente per la pratica dell'alpeggio (nel dialetto locale, *d'âlpu*). V. *amplius* sopra, in questo stesso paragrafo.

³¹ V. *ante*, in questo paragrafo.

parte dei membri più giovani della comunità medesima. In diverse parole, la ripetizione dei comportamenti crea le regole consuetudinarie, che vengono trasmesse oralmente di generazione in generazione, attraverso la mediazione degli anziani e, specialmente, di coloro che ricoprono cariche sociali.

I principi della democrazia sostanziale accolti presso le comunità dei Walser non impedivano, peraltro, la formazione di stratificazioni sociali. Le cariche sociali, in particolare, furono sempre più spesso attribuite in via continuativa alle medesime persone, creando così posizioni di preminenza all'interno del gruppo corporato chiuso. Simmetricamente, vennero a determinarsi condizioni di subordinazione, le quali si sommarono alle divisioni dovute all'età e al sesso. Lo *status* sociale, con le correlate differenze economiche, divenne nel tempo un fattore di segmentazione della comunità corporata chiusa, talvolta incrinando la tradizionale compattezza di questa peculiare comunità germanofona alpina. Le deliberazioni di maggiore rilevanza venivano adottate dopo ampie discussioni nell'assemblea pubblica, e riguardavano principalmente la gestione delle terre collettive, l'utilizzazione delle acque, e anche la prestazione di lavoro collettivo obbligatorio sotto forma di *corvée*, ad esempio per la spalatura della neve³².

Le operazioni di carattere straordinario, poste a carico della collettività e per l'effettuazione delle quali ogni famiglia metteva a disposizione alcuni dei propri componenti, erano di varia tipologia. Vi rientravano le attività di cava, ossia di estrazione delle pietre utilizzate per realizzare tetti e pavimentazioni nei locali di uso comunitario. Inoltre, le operazioni in esame riguardavano la raccolta dei sassi e della sabbia³³ per le opere murarie di interesse generale. Lo stesso abbattimento degli alberi d'alto fusto era sottoposto a controllo da parte del gruppo corporato chiuso. Il meccanismo di ordine culturale e sociale in forza del quale la persona si autolimita³⁴, assoggettandosi alla prescrizione comunitaria, è precisamente il mezzo per l'affermazione del diritto con-

³² Altri casi di prestazione personale obbligatoria si verificavano per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere di pubblica utilità.

³³ L'alveo dei torrenti costituiva il luogo di prelievo della sabbia, peraltro in quantità limitate.

³⁴ Limita, cioè, la libertà d'azione personale.

suetudinario, che fonda la propria autorità sul riconoscimento implicito popolare.

Le istituzioni di governo locale del gruppo corporato chiuso al quale appartenevano i Walser avevano, in generale, una funzione regolativa e di controllo sociale. Le risorse erano scarse e dovevano essere sfruttate nel modo più razionale possibile. Tuttavia, il c.d. ideale autoconsuntivo, ossia in definitiva l'obiettivo della completa autosufficienza, non venne mai raggiunto dalle comunità etniche dei Walser, le quali infatti non sono definibili come economie naturali, chiuse su se stesse e prive di rapporti con il mondo esterno³⁵. Esse erano, al contrario, almeno in parte da classificare quali economie monetarie; poteva, infatti, essere rilevante l'apporto proveniente dall'emigrazione stagionale, da cui giungevano risorse comunque non trascurabili sia per i nuclei familiari sia per le istituzioni di autogoverno territoriale/locale³⁶. Correlata a quest'ultimo aspetto era, altresì, la capacità delle istituzioni locali di intervenire a sostegno delle persone appartenenti alla comunità che cadevano in situazione di miseria, a condizione che il nucleo familiare non fosse nella possibilità di aiutare il soggetto debole. Le istituzioni del governo locale walser, dunque, erano da un lato favorite, quanto al reperimento delle risorse necessarie per il loro funzionamento, dalla (sempre più) diffusa consuetudine dei lavoratori di praticare l'emigrazione stagionale e, dall'altro lato, adottavano misure volte a garantire la sussistenza in favore di tutti i membri della comunità.

La figura del Tesoriere quale vertice istituzionale della comunità corporata chiusa dei Walser emergeva anche da un altro aspetto. Il Tesoriere assicurava la corretta gestione delle risorse economiche comuni,

³⁵ Il punto è stato adeguatamente illustrato da P. SIBILLA, *Il mondo dei mercanti nelle tradizioni dell'Alta Valle del Lys*, conferenza tenuta presso il Centro Culturale Walser (per esteso: "Centro Studi e Cultura Walser - Walser Kulturzentrum") di Gressoney-Saint-Jean il 9.08.2012, nell'ambito degli incontri e delle manifestazioni del *Gressoney walser festival*.

³⁶ Si veda l'indagine comparativa (*cross-community analysis*) di G. SANGA, *Un modello antropologico dell'emigrazione alpina*, in *La Ricerca folklorica. Contributi allo studio della cultura delle classi popolari*, n. 35, 1997, p. 121 ss., il quale esamina il problema dell'emigrazione temporanea alpina nonché quello della "doppia economia maschile-femminile che ne consegue (uomini emigranti e donne dedite al settore agropastorale locale)" (la citazione è tratta da p. 121).

ma era nel contempo responsabile della custodia dell'Oratorio, ossia del luogo deputato alla conservazione delle reliquie del Santo patrono della comunità. Quest'ultimo edificio rappresentava simbolicamente l'unità del gruppo; in ultima analisi, possiamo dire che il Tesoriere svolgeva funzioni pluridimensionali, rilevanti sotto il profilo politico, economico ed anche religioso, atteggiandosi così a vero e proprio "capo" del *dorf*.

Entrando un poco più nel dettaglio dei compiti attribuiti al Tesoriere, troviamo che egli gestiva lo stesso patrimonio dell'Oratorio, grazie al quale potevano talvolta essere concessi prestiti in favore di appartenenti alla comunità locale, con la previsione della corresponsione di interessi (questi ultimi, peraltro, di misura alquanto tenue). Inoltre, l'Oratorio poteva normalmente contare sul versamento di una quota delle rimesse in denaro provenienti dai lavoratori emigranti stagionali, i quali venivano per tale finalità considerati facenti parte di differenti gruppi corporati di mestiere³⁷. Le risorse economiche dell'Oratorio erano, altresì, garantite mediante l'effettuazione di collette periodiche, che vedevano la contribuzione di ciascuno dei nuclei familiari. Poiché non raramente le collette portavano all'acquisizione non di denaro ma di offerte in natura, si poneva l'ulteriore problema della (eventuale) redistribuzione di questi beni all'interno della comunità. Anche sotto questo profilo era rilevante la funzione del Tesoriere dell'Oratorio, il quale procedeva a una sorta di pubblico incanto, mediante cui i beni venivano alienati, generalmente ad un prezzo inferiore di quello medio praticato nei mercati locali.

La comunità corporata chiusa dei Walser, raccolta intorno al Tesoriere e all'Oratorio, era comunque in grado di dialogare, specialmente nei periodi in cui prevalevano condizioni di crisi, sia con le istituzioni locali, quali la Parrocchia ovvero il Comune, sia anche con istituzioni extracomunitarie, come tipicamente avveniva per i rapporti con la Curia vescovile. L'eventuale svolgimento di co-attività con istituzioni non-walser si accompagnava, sempre nei momenti di crisi, alla collaborazione tra le vicinanze, cosicché si rompeva – almeno temporaneamente

³⁷ Tale suddivisione dei migranti rivestiva, dunque, un carattere sia economico sia religioso.

– la tradizionale condizione di (voluto) isolamento³⁸, nonché di chiusura e dispersione che costituisce la caratteristica storicamente fondante del *dorf*. Bisogna, inoltre, notare che lo stesso modello del gruppo corporato chiuso si riproduceva al proprio interno³⁹, così da formare ad esempio sotto-gruppi di interesse religioso, come avveniva per le confraternite sia maschili sia femminili, oppure importanti sotto-gruppi corporati (e corporativi) di mestiere, ovvero anche – ma in questo caso sicuramente con carattere transitorio – sotto-gruppi d'età, specialmente con riguardo ai giovani.

In una prospettiva diacronica e comparativa, il villaggio walser rappresentò per secoli la realizzazione del modello del gruppo corporato chiuso, con la precisazione che il senso di appartenenza alla comunità, al *dorf*, fu spesso maggiore di quello che lega la persona alla famiglia, ovvero quanto meno al gruppo parentale. Secondo la tradizione socio-giuridica dei Walser, nonché sotto il profilo psico-culturale della comunità etnica walser, il *dorf* costituisce la struttura organizzativa simbolica che assicura, nelle diverse fasi storiche, il principio di aggregazione, ovvero il senso di identità/appartenenza. La vicinanza – *recte*: il gruppo corporato di vicinanza – non subisce un'alterazione significativa delle sue caratteristiche istituzionali e delle sue prassi operative con il diffondersi del fenomeno della migrazione stagionale, che del resto ha interessato la generalità delle comunità alpine fin dall'Ottocento. Le strutture organizzative tradizionali dei Walser subirono, peraltro, i contraccolpi dei processi di modernizzazione. Innanzi tutto, essi si palesarono dal punto di vista del sistema politico, sia nazionale sia locale, nonché dei (correlati) nuovi principi del diritto e dell'organizzazione amministrativa. È evidente, in particolare, che con l'affermarsi dell'autorità locale dell'amministrazione comunale ne derivò, verso la fine dell'Ottocento e poi nel corso del Novecento, una contrazione del potere delle autorità tradizionali, sebbene le istituzioni del *dorf*, specialmen-

³⁸ In altri termini, le formazioni segmentarie si aggregavano per formare un sistema unitario.

³⁹ Si trattava, cioè, di un modello culturale pervasivo. I sotto-gruppi sono da classificare anch'essi come associazioni pluri-finalistiche, le quali tuttavia perseguono obiettivi più circoscritti rispetto a quelli della comunità walser complessivamente considerata.

te quelle riguardanti la proprietà collettiva delle terre e l'uso delle acque, mantennero in larga misura e tenacemente le loro originarie caratteristiche, quali beni comuni del gruppo (corporato chiuso) territoriale⁴⁰. In secondo luogo, il processo di industrializzazione del Novecento determinò il progressivo ma inesorabile spopolamento delle aree montane alpine, ossia in definitiva il loro impoverimento demografico. I Walser cominciarono a praticare l'emigrazione non più stagionale ma permanente. Ovviamente, erano i giovani e i nuclei familiari di più recente formazione a lasciare in modo numericamente consistente le alte valli alpine, preferendo la vita nel fondovalle⁴¹. Il mutamento sociale recò il mutamento culturale, nel senso che i terreni, i boschi, gli alpeggi, e via dicendo, cioè i beni comuni essenziali della cultura tradizionale delle comunità etniche walser, avevano ormai meno importanza che in passato, e nel contempo diminuiva la rilevanza delle stesse strutture istituzionali caratteristiche del diritto consuetudinario dei Walser⁴². Un terzo fattore, infine, contribuì al notevole indebolimento del sistema istituzionale walser modellato sulla tradizione. La rivoluzione industriale raggiunse anche le economie periferiche delle Alpi, tra cui quelle delle comunità corporate chiuse dei Walser. L'orizzonte culturale dei Walser subì profonde modificazioni, con l'introduzione delle aziende agricole che producono per il mercato, non soltanto come nel passato per assicurare la mera sussistenza degli individui e dei gruppi familiari. Non meno rilevante è il fatto che i valori fondativi dell'assetto comunitario della società walser, in forza dei quali la dimensione collettiva dei consorti, vale a dire dell'insieme dei componenti del gruppo corporato chiuso, è percepita come di fondamentale importanza, al pari e in una certa misura anche più della dimensione individuale e familiare, entrano in una crisi (finora) irreversibile, poiché il nuovo modello di impresa

⁴⁰ Venne conservata, quindi, la coesistenza di diritti individuali (*uti singuli*), spettanti a ciascuna unità familiare ovvero di parentela, e di diritti comuni o congiunti (*uti universi*) dei quali è titolare la comunità corporata chiusa.

⁴¹ Ovvero, comunque, altrove.

⁴² Cfr. P. SIBILLA, *Il gruppo corporato di "Vicinanze" e la proprietà collettiva in una comunità Alemannica Alpina. Ri-considerazioni su di un argomento storico-culturale*, cit., p. 169, il quale esattamente fa riferimento al processo di graduale disgregazione del gruppo corporato chiuso.

è di tipo individualistico, non riconosce se non in minima parte il valore (e gli obiettivi) della cultura tradizionale sovraindividuale, rifiuta tendenzialmente l'eredità dell'esperienza comunitaria. Orbene, nel rinnovato quadro culturale e valoriale, non deve stupire che la comunità agro-pastorale dei Walser si trasforma, con la conseguente emarginazione degli istituti del diritto consuetudinario plurisecolare, che appaiono ormai praticamente quasi irrilevanti, inclusi la dimensione dei beni comuni e le forme alternative⁴³ di possedere le terre, ossia le forme di proprietà collettiva o comunitaria.

3. Gestioni comunitarie delle risorse naturali del territorio e di proprietà collettive agro-silvo-pastorali: spunti per una comparazione tra i Paesi europei (esame delle esperienze di Francia, Germania, Grecia, Paesi scandinavi, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna)

Le modalità di utilizzo solidale delle proprietà collettive, concentrate nelle aree rurali e montane, vengono studiate in Europa durante il XIX secolo, allorché per un verso sono ultimati i lavori preparatori concernenti le grandi codificazioni del diritto civile e, per altro verso, emergono nuove discipline nell'ambito delle scienze sociali, che hanno non trascurabile rilevanza per lo sviluppo delle scienze giuridiche, quali la sociologia, l'antropologia, l'etnologia e la storia economica⁴⁴. Si registrò, peraltro, una sfasatura, nel senso che il dibattito piuttosto vivace

⁴³ Rispetto alla proprietà privata.

⁴⁴ Le opere fondamentali per la ricostruzione di questo periodo storico sono: M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, Milano, 1977; P.H. STAHL, M. GUIDETTI (a cura di), *Le radici dell'Europa. Il diritto ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, Milano, 1979; G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Padova, 1990, ed *ivi* spec. P.H. STAHL, *L'evoluzione storica delle comunità di villaggio: alcuni riferimenti europei*, p. 325 ss. Nell'ottica della comparazione tra le forme di proprietà collettiva (o proprietà comuni) in Italia, v. M. GUIDETTI, P. STAHL (a cura di), *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'800*, Milano, 1977. Tra i saggi brevi, cfr. F. MARINELLI, *La proprietà collettiva nei codici civili europei*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2005, n. 1, p. 13 ss.

sulla proprietà collettiva, condotto con metodo interdisciplinare, non ebbe quasi nessuna influenza nella redazione dei codici civili dell'Ottocento. D'altro canto, la riflessione sulle forme di proprietà collettiva deve tenere conto delle diverse tradizioni giuridiche e, soprattutto, delle differenti tradizioni proprietarie dei Paesi europei, nel cui tessuto normativo le proprietà collettive, ovvero delle c.d. comunità di villaggio, vanno ad inserirsi, cosicché ne derivano sia la quasi estraneità della disciplina delle proprietà collettive rispetto ai codici ottocenteschi⁴⁵, sia anche la notevole frammentarietà dello stesso fenomeno delle proprietà collettive.

Il punto di partenza della nostra indagine storico-comparatistica è rappresentato dalla codificazione civile francese-napoleonica⁴⁶. Il *Code*

⁴⁵ Sui profili essenziali della proprietà, come "cristallizzata" nei codici dell'Ottocento, si è da ultimo soffermato il professore (e giudice costituzionale) Paolo Grossi, nel seminario dedicato a *Le proprietà collettive: ieri, oggi e domani*, tenutosi a Roma presso l'Istituto svizzero di cultura (v. il resoconto di M. MAGALOTTI, G. STOLFI, "Le proprietà collettive: ieri, oggi e domani": un seminario di Paolo Grossi, in *Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni*, 2013, n. 1, p. 193 s.).

⁴⁶ Si vedano, in una bibliografia sterminata, A.-J. ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris, 1969; J.-L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris, 1996. In Italia, v. soprattutto P. GROSSI, *Alla ricerca del 'moderno' nella proprietà. Il Code Napoléon: un palinsesto giuridico*, in ID., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli, 2006, 2^a ed. (con una premessa: *Venti anni dopo*), p. 99 ss.; F. MARINELLI, *La cultura del Code civil. Un profilo storico*, Padova, 2004 (*Quaderni romani di diritto privato*, n. 10); U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002, sulle principali interpretazioni del *Code civil*; P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998, p. 66 ss. Da ultimo, cfr. l'ampia ricostruzione storica (dal diritto antico al diritto moderno e al diritto della post-modernità) di F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, prefaz. di P. Grossi, Roma-Bari, 2012, 3^a ed., che individua nel passaggio dall'umanesimo giuridico al *Code civil* la nascita della modernità giuridica. Nella prospettiva comparatistica, è notevole l'opera di G. HAMZA, *Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano*, in corso di pubblicazione (2013), nonché prima, del medesimo autore, *Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition*, Budapest, 2009 (Gábor Hamza è docente di diritto comparato, diritto romano e sistemi giuridici dei Paesi dell'Europa dell'Est presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università budapestina *Eötvös Loránd*). D'altro canto, "l'Ottocento, per il civilista, è il secolo del *Code civil* e con esso anche i giuristi italiani devono fare i conti": così F. MARINELLI, *Civilisti abruzzesi dell'Ottocento. Gli avvocati*

italiani ed il Code civil, in *Rassegna forense*, 2012, p. 375 ss., e inoltre, *amplius*, P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, 2002.

Per l'influenza di Pothier sul modello proprietario liberale accolto dal *Code civil*, v. le meditate pagine di P. GROSSI, *Un paradiso per Pothier (Robert-Joseph Pothier e la proprietà 'moderna')*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1985, p. 401 ss. (anche in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, 385 ss.), e *Alla ricerca del 'moderno' nella proprietà. Qualche considerazione sul quadrivio cinquecentesco. Un cenno necessario: Pothier nel bozzolo di un luogo comune*, in ID., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 94 ss., il quale peraltro tende a ridimensionare il contributo alla codificazione, e specialmente al tema della proprietà, recato dall'opera pothieriana (ovvero, del giurista orleanese). È, infatti, opinione di PAOLO GROSSI (*op. ult. cit.*, p. 98) che: "Un vecchio ritornello, recentemente ripreso con vivacità, ha voluto identificare in Pothier l'*homo novus*, il primo uomo d'una nuova sponda. Vieto luogo comune nato da ripetizioni inconsapevoli di asserzioni precedenti e soprattutto originato da una lettura frettolosa e distratta (quando non tendenziosa) della folta opera del giureconsulto orleanese sul 'domaine de propriété': a nostro avviso, egli ha unicamente il merito non piccolo di sistemare lucidamente quel complesso di conquiste, di intuizioni, di certezze accumulate nel corso della storia giuridica francese ma che sono già tali – e non embrionalmente – nel diritto consuetudinario cinquecentesco. Antistorico è deformare in profeta preveggenze chi fu e forse volle essere soltanto l'ultimo giurista dell'antico regime e il redattore fedele del suo testamento giuridico". *Adde*, nonché *contra*, T.O. SCOZZAFAVA, *La soluzione proprietaria di Robert-Joseph Pothier*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1980, I, p. 327 ss., saggio poi trasfuso in ID., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 219 ss. *Ivi* l'autore argomenta nel senso che "se con i termini 'diritto moderno', 'proprietà moderna' si allude correttamente a strutture giuridiche del tutto nuove quanto al contenuto e alle modalità di concettualizzare ed esprimere quest'ultimo, si può, a buon diritto, affermare che questa nuova fase della cultura giuridica si inizia con Pothier" (v. p. 219). Tuttavia, osserva invece P. GROSSI, *Un paradiso per Pothier (Robert-Joseph Pothier e la proprietà 'moderna')*, cit. (nella *collectio Il dominio e le cose*, cit.), p. 390, che: "L'immagine che di Pothier e della sua teorica della proprietà è consegnata nelle pagine di Scozzafava è [...], a nostro avviso, una immagine sfuocata e falsata, e pertanto fuorviante. Pothier, lungi dall'esser recuperato storicamente, viene al contrario violentemente proiettato in una sorta di rarefatta metastoria, assunto infondatamente in un paradiso cui le proprie virtù non gli danno titolo. A meno di non costruire su di lui una apologetica; ma è per l'appunto il contrario di un'analisi storiografica" (l'impostazione accolta nel volume di Scozzafava è analizzata criticamente anche da A. BELFIORE, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza. A proposito di una recente indagine*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1983, p. 855 ss.). Lungo la medesima linea di pensiero di Paolo Grossi, circa il contributo del giurista di Orléans in tema di proprietà come modello del diritto soggettivo, si collocano altri illustri studiosi

civil, infatti, è una costruzione giuridica edificata sul concetto, la struttura e la funzione della proprietà. Come è stato efficacemente osservato, “gli istituti chiave del *Code* corrispondono tutti alla logica dell’individualismo e del liberalismo, e quindi alla “filosofia” professata dalla borghesia”⁴⁷. Si ricordi, in particolare, che il codice civile francese (*Code Napoléon*) del 1804 dedica il Libro primo alle persone, prese in considerazione certamente come individui ma in primo luogo come proprietari, mentre il Libro secondo si occupa dei beni, e quindi di ciò che tipicamente costituisce l’oggetto del diritto del proprietario, e che ancora il Libro terzo disciplina le modalità per il trasferimento della proprietà, sia che il trasferimento medesimo sia posto in essere tra vivi (*inter vivos*) oppure a causa di morte (*mortis causa*).

L’operazione logica e sistematica compiuta nel *Code civil* è centrale per quanto concerne l’individuazione della nozione giuridica della *propriété*. Si muove verso il definitivo superamento della distinzione, caratteristica dell’*Ancien Régime*, tra dominio diretto e dominio utile, quest’ultimo idoneo a individuare la condizione di colui che è in rapporto immediato con il bene, mentre il titolare del dominio diretto trae godimento dal bene che pure non utilizza direttamente⁴⁸. La proprietà, in altri termini, non è più scomposta, nel senso che in definitiva chi utilizza il bene non è quasi mai proprietario dello stesso, dal momento che

del diritto civile in prospettiva storica, e segnatamente: G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2009 (rist., ed orig. 2000), p. 18, per il quale “Pothier è l’ultimo dei giuristi vecchi, non il primo dei giuristi nuovi; è un grande sistematore del diritto francese, di cui conosce a fondo la componente romanistica e quella consuetudinaria, seguace di Dumoulin, piuttosto che di Domat, più vicino al giurista della seconda metà del Cinquecento che non al grande razionalista fautore del giusnaturalismo della seconda metà del Seicento” (i corsivi sono dell’a.); A.-M. PATAULT, *Introduction historique au droit des biens*, Paris, 1989, p. 162 ss. (*sub II, L’immeuble: la propriété exclusive, 2, La construction de l’exclusivisme. La Révolution et la disparition des propriétés simultanées*).

⁴⁷ Sono parole di P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, cit., p. 70. Ivi (cfr. 70 e 73) l’autore evidenzia che il *Code civil* è “il codice dell’uomo quale proprietario” (corsivo originale), ossia “il primo codice integralmente borghese”.

⁴⁸ V. l’attenta indagine diacronica di A. DANI, *Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2005, n. 1, p. 61 ss.

la proprietà spetta al feudatario, o al re, oppure all'imperatore. Dopo la Rivoluzione francese, la concezione della proprietà è invece unitaria, e identifica la situazione giuridica nella quale si trova il soggetto che ha il più ampio potere possibile circa l'utilizzo concreto del bene. L'utilizzazione del bene da parte del proprietario, nel diritto civile francese post-rivoluzionario, ha carattere diretto e immediato; è il proprietario, insomma, il soggetto al quale va normativamente riconosciuto il maggior ambito di godimento del bene. Con la Rivoluzione francese, dunque, la figura del c.d. utilista si trasforma in quella del proprietario, poiché la classe borghese espropria per via legislativa i diritti del vecchio direttario⁴⁹. La nuova forma di appropriazione, ossia la proprietà di cui all'art. 544 del *Code civil*⁵⁰, segna il trionfo del proprietario che dispone di poteri tendenzialmente illimitati sul bene del quale è titolare⁵¹.

⁴⁹ Numerosi sono gli studi che hanno finemente scandagliato la dimensione ideologica del diritto di proprietà; v., ad esempio, S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1990, 2ª ed. accresciuta; ID., *La logica proprietaria tra schemi ricostruttivi e interessi reali*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1976-1977 (*Itinerari moderni della proprietà*), t. II, p. 881 ss.; M. COMPORTI, *Ideologia e norma nel diritto di proprietà*, in *Rivista di diritto civile*, 1984, I, p. 285 ss., il quale rileva (v. p. 286) "la stretta connessione fra la regolamentazione normativa della proprietà esistente in un determinato ordinamento ed in un certo momento storico e le idee dominanti della società che quella normazione ha espresso" (l'autore aggiunge subito dopo che "Ovviamente, tutto il diritto positivo evidenzia un collegamento con le ideologie del corpo sociale che tale ordinamento ha varato: ma taluni istituti privatistici, quali quelli relativi alle persone ed ai beni, sono particolarmente sensibili al condizionamento ideologico; altri, quali quelli relativi alle obbligazioni, hanno un carattere più spiccatamente tecnico, e quindi sono meno permeabili alla forza delle idee"). Si ricordi, altresì, che – come ha efficacemente (e con grande autorevolezza) osservato P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1990, p. 505 ss. (disponibile anche, in una veste leggermente diversa, ossia con alcune precisazioni e integrazioni, in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, cit., p. 695 ss.) –, il processo ottocentesco di codificazione in Europa continentale è stato dominato dall'idea liberale individualistica. Con specifico riferimento alla dimensione delle terre civiche/proprietà collettive, v. infine F. MARINELLI, *Gli usi civici tra ideologia e diritto*, in *Rivista di studi politici*, 1990, n. 2, p. 69 ss.; ID., *Gli usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Napoli, 2000.

⁵⁰ Su cui v. S. RODOTÀ, *Note intorno all'art. 544 del 'Code civil'*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, 1969 (Coll. *Annali della Facoltà di Giurispru-*

Se, per quanto sopra detto, la regola nel codice civile francese in materia di assetti fondiari è rappresentata dalla proprietà privata, cionondimeno permane l'eccezione, ex art. 542 del *Code civil*, dal momento che la disposizione da ultimo menzionata continua a prevedere la figura dei *biens communaux*. Questi beni sono caratterizzati dal possesso immemorabile, e la loro funzione consiste nel consentire attività quali la raccolta della legna e il pascolo del bestiame. I beni comuni della tradizione giuridica francese derivano storicamente da concessioni fatte dai signori locali in favore delle comunità di villaggio. I beni in questione hanno un regime giuridico speciale. In particolare, ai titolari dei diritti sui *biens communaux* non sono opponibili né la regola possesso vale titolo, relativamente ai beni mobili, né il titolo, confermato da una situazione possessoria, per quanto concerne i beni immobili. I *biens communaux*, inoltre, sono beni di proprietà non dell'ente comunale,

denza dell'Università di Genova, n. 19), p. 173 ss.; F. MARINELLI, *La cultura del Code civil. Un profilo storico*, cit., p. 64 (ad opinione del civilista aquilano, "l'intero codice francese ruota intorno all'istituto della proprietà"); P. GROSSI, *Alla ricerca del 'moderno' nella proprietà. Il Code Napoléon: un palinsesto giuridico*, cit., p. 99, per il quale l'art. 544 del *Code civil* "ha, con il suo trionfalismo, così appagato la retorica borghese dell'Ottocento da consentire ai futuri giuristi di identificare in esso il volto della nuova proprietà giuridica"; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, cit., p. 19, dove si rileva che "L'idea moderna di proprietà, come diritto assoluto, che non conosce limitazioni salvo quella stabilita dalla legge o quelle discendenti dalla volontà del proprietario, nasce non con Pothier ma dalla Rivoluzione francese, con il decreto del 15 marzo 1790 che abolisce il regime signorile e poi con la definizione dell'art. 544 del *Code civil*. In questa fase, però, non appare ancora concluso l'itinerario dei giuristi verso la concezione della proprietà postulata dagli economisti e dai filosofi, quella proprietà individuale, assoluta, stabile che serve al nuovo ordine", con la conseguenza che – secondo Guido Alpa – "Lo schema di proprietà del *Code civil* si presenta come un modello 'in transizione'". Sebbene il *Code civil* sia evidentemente "un codice vocato all'individualismo proprietario", esso tuttavia "dedica un incidentale frammento normativo alle c.d. "choses communes", "qui n'appartiennent à personnes, dont l'usage est commun à tous" (art. 714 *cod. civ.*)"; si veda M. GRANDI, *Les "choses communes" e l'art. 714 "Code Napoléon"*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, spec. p. 218.

⁵¹ Rileva F. ADORNATO, *Pulsa la vita nel diritto (Laudatio per Paolo Grossi)*, in *Rivista di diritto agrario*, 2013, I, spec. p. 504 s., che la codificazione franco-napoleonica (unitamente a quella beghebeiana, su cui v. *infra*, in questo stesso paragrafo), segnò il "trionfo [...] dell'assolutismo giuridico e, in particolare, dell'unicità del modello proprietario".

quanto piuttosto dei singoli abitanti dei villaggi (ossia, dei piccoli comuni) nella loro collettività. Neppure tali diritti collettivi sono modificabili, poiché la legislazione ottocentesca li qualifica come diritti acquisiti. Le comunità di villaggio, espressione tradizionale della Francia contadina pre-rivoluzionaria, riuscirono almeno parzialmente a sopravvivere all'affermazione della Francia borghese dopo la Rivoluzione giacobina, anche se la codificazione e la legislazione extracodicistica ottocentesca della Francia post-rivoluzionaria si tennero ben lontane da ogni tentazione di qualificare i diritti sui *biens communaux* alla stregua di diritti reali⁵². Lo sfruttamento collettivo delle risorse agricole, garantito dal mantenimento della categoria giuridica dei beni comuni, continuò quindi ad essere praticato nelle zone di montagna, segnatamente nei Pirenei e, soprattutto, nella Savoia, dove erano costituite le c.d. società degli alpeggi⁵³.

Nessun dubbio, quindi, che il passaggio dalla proprietà medievale alla proprietà moderna determinato dall'adozione dell'ordinamento codicistico napoleonico non sopresse definitivamente la proprietà collettiva, la quale anzi trova sporadici momenti di emersione nello stesso tessuto normativo del *Code*, sia pure attraverso riferimenti svolti per così dire in negativo. Quando, infatti, l'art. 537 del codice civile francese parla di beni che non appartengono in modo specifico ad un proprietario, oppure laddove l'art. 650 del *Code civil* richiama le servitù pubbliche comunali, oppure ancora la previsione dell'art. 2227 c. nap., la quale menziona espressamente i beni comuni sotto il profilo della disciplina delle prescrizioni, ecco che in tutti questi (pochi ma significativi) casi la categoria dei *biens communaux* ha modo di ottenere una qualche misura di riconoscimento normativo⁵⁴.

⁵² Cfr. P. GUICHONNET, *Comunità di villaggio e proprietà collettiva in Francia*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 361 ss.

⁵³ Si veda R. MÉRIAUDEAU, *À qui la terre? La propriété foncière en Savoie et Haute-Savoie*, Grenoble, Institut de Géographie Alpine, 1986, dove l'autore effettua un esame minuzioso della proprietà fondiaria nei 595 comuni savoiarda.

⁵⁴ Si cfr., per ogni riferimento, K.S. ZACHARIAE, *Corso di diritto civile francese*, prima traduzione italiana eseguita nello studio dell'avv. V. De Matteis, I-V, Napoli, 1862 (si tratta della trad. di un'opera sul diritto civile francese in tedesco, fatta sull'ultima edizione parigina degli anni 1854 al 1861, tradotta sulla quinta edizione tedesca,

Da ultimo, va aggiunto che l'eccezione alla regola della proprietà individuale costituita dalla proprietà collettiva, che discende dai *biens communaux* pre-rivoluzionari, è stata ribadita dalla legge francese del 9 gennaio 1985 concernente lo sviluppo e la protezione della montagna, anche se va altresì dato atto sia del fatto che i beni comuni ivi contemplati tendono con grande frequenza a trasformarsi in beni comunali, sia comunque che i beni medesimi vedono progressivamente diminuire la loro rilevanza nel sistema socio-economico locale.

Nel contesto germanico, la dottrina pandettistica della seconda metà del XIX secolo ha elaborato sofisticate nozioni sia in ordine alla concezione del diritto soggettivo sia a quella del diritto di proprietà, la prima sotto il profilo eminentemente astratto e la seconda dal punto di vista della rappresentazione sul piano concreto del diritto soggettivo alla proprietà privata⁵⁵. Diverse esigenze e suggestioni muovevano nella medesima direzione. Per un verso, la scuola storica di Savigny aveva recuperato la concezione romanistica della proprietà privata che poteva costituire, dopo la lunga parentesi del diritto medievale, il fondamento della nuova concezione, moderna e liberale, del diritto di proprietà. Dall'altro lato, il richiamo alla tradizione romanistica in tema di proprietà era pienamente funzionale agli interessi della borghesia tedesca, fortemente interessata alla creazione, attraverso le operazioni concettuali della pandettistica, di una salda ed autorevole nozione giuridica del diritto di proprietà.

nonché annotata e ridotta secondo l'ordine del Codice Napoleone da G. Massé e G. Vergé).

⁵⁵ Cfr. P. GROSSI, *Alla ricerca del 'moderno' nella proprietà. Il nuovo modello teorico della Pandettistica*, in ID., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 103 ss. Dello stesso PAOLO GROSSI, v. inoltre *La proprietà e le proprietà: condizionamenti di archetipi culturali. L'appropriazione individuale e il suo modello napoleonico-pandettistico*, in ID., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 31 ss., dove si afferma che "All'interno dell'universo della appartenenza ha preso forma nel corso dell'età moderna – e si è soprattutto cristallizzato nella riflessione e nella prassi del secolo XIX – un singolare archetipo giuridico, che potremmo qualificare [...] napoleonico-pandettistico, una nozione cioè di proprietà non soltanto risolta nella appropriazione individuale ma in una appropriazione dai contenuti particolarmente potestativi" (cfr. p. 32).

Come è stato magistralmente osservato, a proposito della verità storica concernente gli assetti fondiari collettivi, essi “si collocano in un’altra tradizione giuridica, altra rispetto a quella ufficiale dell’Europa continentale occidentale; la quale, tenendo dietro alle conclusioni e soluzioni di quella civiltà giuridica esasperatamente proprietaria che fu la romana, ha sempre risolto nella proprietà individuale il problema della appartenenza dei beni, arrivando a farla assurgere a modello unico e indiscutibile; ed è la soluzione che campeggia nei Codici moderni e alla quale ha dato un basamento speculativo di altissima qualità teorica la riflessione pandettistica tedesca soprattutto nella seconda metà del secolo XIX”⁵⁶.

⁵⁶ Così P. GROSSI, *Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2012, n. 1, spec. p. 5. *Ivi*, a p. 6, il chiaro autore rileva, altresì, che “L’antropologia individualistica, che percorre tutta l’età moderna, porta a un diffuso sentimento quasi di ribrezzo verso ogni dimensione collettiva, come se nel collettivo si spegnessero quelle energie individuali sulle quali la civiltà borghese aveva costruito se stessa. L’unica comunione, di cui i Codici parlano, è quella di stampo romano, risolvendosi in un condominio dove ciascun condomino è proprietario individuale della propria quota/parte”. E ancora: “Accanto alla pluri-millennaria storia della appartenenza individuale scorre un altro canale storico-giuridico. *Altro*: né inferiore né superiore, né migliore né peggiore, ma *altro*, impastato di *altri* valori etici, sociali, giuridici, che l’acanita secolare difesa delle popolazioni rende degno di tutta nostra estimazione” (cfr. *op. ult. cit.*, p. 9, i corsivi sono originali). Sulla concezione (prima romanistica e quindi) liberale del diritto di proprietà, v. inoltre ampiamente P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico*, cit.; F. MARINELLI, *Miti e riti della proprietà*, L’Aquila, 2011; ID., “*In direzione ostinata e contraria*”. *Assetti fondiari collettivi: la visione del privatista*, relazione presentata alla 19^a Riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università di Trento sul tema *Assetto fondiario collettivo: struttura e performances di una entità complessa – non studio del passato ma mediazione tra presente e passato in vista del futuro* –, svoltosi dal 14 al 15.09.2013 presso il Dipartimento di Economia e management dell’Ateneo trentino. Di F. MARINELLI, cfr. anche la *Presentazione della seconda edizione di Gli usi civici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2013, spec. p. XIV, dove si argomenta (in maniera convincente) nel senso che “la materia degli assetti fondiari collettivi sia ben lungi dal rappresentare un retaggio di economie e strutture sociali superate, bensì costituisca un banco di prova attuale ed utilissimo per elaborare e proporre alternative credibili sia allo stato sia al mercato”. Un poco più avanti (v. p. 7), l’autore da ultimo men-

L'elaborazione giuridica e politica della pandettistica tedesca è finalizzata a sovrapporre e far coincidere la concezione del diritto dominicale con quella del diritto di proprietà come diritto soggettivo, e ciò è per certi versi sorprendente proprio alla luce della tradizione storico-giuridica⁵⁷ autoctona tedesca, nella quale un posto importante ha avuto la creazione delle proprietà collettive mediante l'istituto della *gewere*, la quale prevedeva la possibile pluralità dei titolari di una situazione di appartenenza sul medesimo bene. Nel diritto medievale germanico, le situazioni di fatto e le situazioni di diritto in ordine all'appartenenza delle cose non erano nettamente divise, dal momento che al contrario la proprietà (*Eigentum*) non appariva chiaramente separata dal possesso (*Besitz*). Neppure vi era una rigorosa divisione tra la sfera dei diritti

zionato osserva, a proposito della proprietà collettiva come “presunta” eccezione, che “Solo timidi accenni è dato di rinvenire, nella legislazione contemporanea, e soprattutto nella codicistica, alla comproprietà; per non parlare della proprietà collettiva, che è completamente dimenticata, espunta dal codice come qualcosa di estraneo (verrebbe quasi da dire, di repellente) al pensiero giuridico moderno. Se facciamo riferimento alla comproprietà, le norme in tema di comunione e di condominio appaiono relegate in ambiti circoscritti e comunque neglette, quasi che le situazioni reali caratterizzate da una contitolarità del diritto di proprietà fossero marginali sotto il profilo giuridico ed inefficienti sotto quello economico”. In epoca molto risalente, per considerazioni svolte nell'ottica specifica delle comunità agrarie, v. M. KOVALEVSKY, *Il passaggio storico dalla proprietà collettiva alla proprietà individuale* (1896), trad. it., in P.H. STAHL, M. GUIDETTI (a cura di), *Le radici dell'Europa. Il diritto ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, cit., p. 329 ss. Si tratta invero di questioni antiche. Suggestiva è l'immagine richiamata da M. NICOLETTI, *Proprietà collettive e cultura della democrazia*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2005, n. 1, spec. p. 98 s., il quale ricorda un passo del libro III delle *Leggi* di Paltone, dove il filosofo greco narra la vicenda di quegli uomini che, dopo una grande inondazione (o diluvio) che aveva invaso le pianure, trovarono rifugio sulle montagne, e furono così “salvi sulle cime, piccole scintille del genere umano” (*Leggi*, III, a-b). Orbene, gli uomini sulle montagne “si volevano bene perché erano pochi e soli e poi non dovevano combattere per mangiare”; essi avevano un'organizzazione sociale basata principalmente sulla proprietà collettiva, la quale era disciplinata dalle consuetudini piuttosto che dalle leggi scritte, che compariranno soltanto allorché gli uomini, terminata l'inondazione, scenderanno nuovamente nelle pianure per costruire le città. Forse – conclude Nicoletti nel contributo citato – “quest'immagine può dire qualcosa a chi voglia domani mettersi in salvo sulle cime e dopodomani fondare nuove città” (v. 99).

⁵⁷ Ovvero, della tradizione tecnico-legale.

reali assoluti e quella dei diritti reali relativi. La *summa divisio* correva, invece, tra la categoria dei beni mobili e quella dei beni immobili. Secondo l'antico diritto germanico, infatti, unicamente le cose mobili erano suscettibili di appropriazione individuale; non così avveniva, invece, per i beni immobili, che erano posseduti in forma comunitaria, con la relativa appartenenza spettante alla tribù o comunità nelle epoche più risalenti⁵⁸ e, successivamente, alla famiglia⁵⁹.

⁵⁸ Per il rilievo che i popoli germanici, anticamente, non conoscevano l'istituto giuridico della proprietà privata, poiché per essi la terra era una proprietà collettiva della tribù, mentre agli individui spettava unicamente il godimento temporaneo, v. F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con particolare riguardo all'Italia*, II, Città di Castello, 1907, p. 43. Ma v. già A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, IV, *Storia del diritto privato*, Padova, 1874, sub § 142. La proprietà collettiva era basata sul c.d. condominio di diritto germanico o *condominium iuris germanici* (*Gesamteigentum*). V. il fondamentale studio di P. GROSSI, 'Un altro modo di possedere'. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977, cui adde, del medesimo autore, il saggio intitolato *Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia*, in *Bosco e Ambiente*, n. 2, 1992, p. 4 ss. Lo stesso P. GROSSI, in alcune magistrali pagine (cfr. *Absolutismo giuridico e proprietà collettive*, in ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, cit., p. 723 ss., spec. p. 727), ha osservato che "Costruzione affascinante pur con tutte le sue ambiguità, il *condominium iuris germanici* è più un'architettura progettuale dei germanisti ottocenteschi, certamente espressione egregia di intelligenza e fantasia nonché di singolari capacità speculative, che una creatura tipica del diritto tedesco vivente, frutto di questa o quella esperienza storica, assetto concreto della vita quotidiana in un certo tempo e in un certo luogo".

⁵⁹ Cfr., ampiamente, B. POZZO, in A. CANDIAN, A. GAMBARO, B. POZZO, *Property - Propriété - Eigentum. Corso di diritto privato comparato*, Padova, 1992 (*Quaderni di diritto comparato*, raccolti da G. Alpa e M. Bessone, n. 11), p. 261 ss.; per ulteriori raffronti comparativi, cfr. A. GAMBARO, *Beni e cose nel diritto europeo*, in P. CERAMI, M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica*, II, *Ricordando G. Crisculi*, Torino, 2013, p. 207 ss.; N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 115 ss. (*sub I beni*); A. GAMBARO, *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012. Sulla *gewere*, v. altresì E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione* (1935), ora in E. FINZI, "L'officina delle cose". *Scritti minori*, a cura di P. GROSSI, Milano, 2013 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 98), p. 39 ss., ed *ivi* spec. p. 49 s. Tra le opere classiche, emergono A. HEUSLER, *Die Gewere*, Weimar, 1872 (si tratta di una vasta indagine storico-comparativa, che esamina i diritti tedesco, francese, spagnolo, italiano, inglese e normanno), nonché prima W.E. ALBRECHT, *Die Ge-*

Il concetto-chiave – come si è visto sopra⁶⁰ – consisteva nella *gewere*. Essa indicava il rapporto della persona con la cosa, il fatto che il titolare di *gewere* potesse trarre utilità dal godimento del bene. Si delineava, in definitiva, una concezione oggettiva del possesso, in forza della quale ciò che più conta, in materia di situazioni di appartenenza, è – appunto – la concreta appartenenza della cosa, prima e in misura preponderante rispetto allo stesso titolo formale di appartenenza. Poiché, dunque, una pluralità di persone può conseguire utilità dall'uso di uno stesso bene materiale, i titolari della situazione giuridica di appartenenza sulla medesima cosa possono essere plurimi, ossia sussiste – nel diritto tedesco medievale – il sistema della proprietà frazionata, che pone in evidenza le utilità economiche, il cui godimento è limitato sul piano temporale e/o quantitativo in relazione alle *gewere* che si riferiscono allo stesso bene.

L'insieme di queste caratteristiche storiche del diritto tedesco avrebbe astrattamente potuto favorire la recezione normativa in Germania dell'istituto del diritto collettivo di sfruttamento delle terre di cui sono titolari le comunità locali, ma ciò non avvenne per la circolazione nella dottrina germanica dei modelli romanistici, a partire dalla distinzione tra dominio diretto e dominio utile, cosicché la pandettistica trasformò la proprietà collettiva in comproprietà e il possesso collettivo in comunioni per quote (ideali) uguali.

Secondo la pandettistica tedesca, la concezione del rapporto tra il titolare e il bene è soggettiva e non oggettiva. Inoltre, si tratta di concezione soggettiva ed esclusiva, che configura il paradigma del diritto soggettivo assoluto. In altre parole, la concezione soggettiva in esame è il fondamento della concezione liberale della proprietà, pienamente accolta dal codice civile (*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB) entrato in vigore il 1° gennaio 1900⁶¹. Le consuetudini giuridiche germaniche in tema di proprietà collettiva sono così accantonate dalla pandettistica più matura (fortemente romanizzante), che sposa *in toto* la concezione della

were als Grundlagen des älteren deutschen Sachenrechts, Aalen, 1967, rist. anastatica dell'ed. orig. di Königsberg, 1828.

⁶⁰ In questo stesso paragrafo.

⁶¹ V. la puntuale ricostruzione di S. PATTI, *Codificazioni ed evoluzione del diritto privato*, Roma-Bari, 1999.

proprietà romanistica come modello della proprietà individuale e, quindi, della proprietà liberale. Ne deriva la completa assenza nel BGB di qualsiasi riferimento testuale alla proprietà collettiva, ossia alle tradizioni (e situazioni) collettive di appartenenza dei beni immobili che pure avevano caratterizzato ampiamente la storia della proprietà nell'area tedesca⁶².

I pochi richiami alla proprietà collettiva nel diritto tedesco attuale si trovano talvolta nella legislazione dei *Länder*, la quale include norme a protezione delle comunità rurali montane, soprattutto sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse forestali. Più ampi sono, nei *Länder* austriaci del Tirolo e del Vorarlberg, i riferimenti ai diritti collettivi di godimento e utilizzo della terra da parte delle comunità agrarie, le quali mantengono tuttora in vita forme comunitarie di sfruttamento delle risorse naturali che derivano dall'antico diritto elaborato dalle comunità locali alpine.

In alcuni Paesi europei, nei quali la codificazione ha avuto rilevanza più contenuta rispetto alle esperienze di Francia e Germania, parimenti sussistono forme di proprietà collettiva.

È il caso, ad esempio, della Grecia, dove troviamo la speciale disciplina della proprietà collettiva familiare dell'Aroania (gr. *Αροάνια*)⁶³, la quale contempla un insieme di regole volte a rafforzare le relazioni parentali, dal momento che la divisione tra coeredi è prevista soltanto per la casa di abitazione con esclusione invece delle terre comuni familiari, le quali ultime sono destinate sia all'uso agricolo sia all'allevamento del bestiame, e che configurano quindi una forma di comunione ereditaria necessaria⁶⁴.

⁶² Non soltanto in Germania, ma anche nei diritti storici dell'Austria. In quest'ultimo Paese, esattamente in Carinzia, venne tra l'altro fondata nel 1478 la Lega di Villach, che si proponeva di creare una peculiare società contadina edificata su forme di proprietà collettiva.

⁶³ Nella Grecia occidentale; si veda, al riguardo, l'indagine di S. DASCALOPOULOS-CAPETANAKIS, *Forme di proprietà comunitaria e di organizzazione familiare nel Masiccio d'Aroania*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 387 ss.

⁶⁴ Sulle comunità rurali (o comunità di villaggio) della Grecia, v. anche gli studi concernenti Episkepsi (nell'isola di Corfù), e segnatamente R. CIPRIANI, V. COTESTA, N. KOKOSALAKIS, R. VAN BOESCHOTEN, *Episkepsi: il villaggio armonioso. Tradizione*,

Precisato che anche in Scandinavia sono previste forme di proprietà collettiva in favore delle popolazioni indigene dei Lapponi (i quali preferiscono autodenominarsi *Saami*) relativamente all'allevamento tradizionale delle renne⁶⁵, emerge altresì il caso importante della Spagna, che merita nel presente saggio qualche considerazione maggiormente approfondita in ragione fra l'altro della "fratellanza giuridica"⁶⁶ che è dato riscontrare tra i sistemi giuridici italiano e spagnolo.

Nel diritto spagnolo⁶⁷ sono in primo luogo da ricordare i beni comuni o *comunales*, che sono beni di dominio pubblico la cui titolarità (*id*

modernità, solidarietà e conflitto in una comunità greca, Milano, 1999, i quali sottolineano l'*ethos* comunitario del villaggio; M. COUROUCLI, *Structures économiques et sociales du village Episkepsi à Corfou de 1800 à nos jours*, Paris, 1981.

⁶⁵ Sia consentito, per un'ampia disamina, il rinvio alle mie monografie dal titolo *I diritti degli indigeni sulle risorse naturali ed energetiche negli Stati artici. Profili internazionali e comparati*, Napoli, 2012, e *Percorsi di ricerca sul diritto polare*, Napoli, 2011, con riguardo agli ordinamenti di Norvegia, Svezia e Finlandia, nonché al saggio *I diritti degli indigeni saami all'uso comune delle terre nel Finnmark (Norvegia del Nord)*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2013, p. 893 ss. Per il diritto contadino e l'economia popolare nei Paesi dell'Europa del Nord, v. O. LÖFGREN, *Family and Household among Scandinavian Peasants: an exploratory essay*, in *Ethnologia Scandinavica*, 1974, p. 17 ss.; H. SEVATDAL, *Proprietà comune nelle aree rurali in Norvegia e Svezia*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 413 ss., sulle terre comuni che appartengono alla popolazione agricola locale.

⁶⁶ L'espressione viene utilizzata da I. VIVAS TESÓN, C. FEDERICO, *Proprietà collettiva e tutela dell'ambiente in Italia e in Spagna*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2009, n. 1, p. 57 ss., spec. p. 65.

⁶⁷ Su cui v., in aggiunta allo scritto citato nella nota che precede, R. BOCANEGRA SIERRA, *I terreni vicinali in uso comune in Spagna*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 481 ss.; C. FEDERICO, A.J. MARTINEZ GONZÁLEZ, *Profili storico-giuridici della proprietà collettiva in Italia ed in Spagna*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2008, n. 1, p. 201 ss.; I. VIVAS TESÓN, *Il regime giuridico della proprietà collettiva in Spagna*, *ivi*, 2011, n. 1, p. 31 ss. Nella dottrina ispanofona cfr., *ex multis*, R.E. BOCANEGRA SIERRA, *Los montes vecinales en mano común. Naturaleza y régimen jurídico*, Madrid, 2008; J.L. RODRÍGUEZ-VIGIL RUBIO, *Los montes comunales y vecinales de Asturias*, Gijón, 2005; C. MONTIEL, *Origen y evolución de la propiedad forestal colectiva en España*, in *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales*, n. 16, 2000, p. 285 ss.; O. REY CASTELAO, *La propiedad colectiva en la España moderna*, in *Studia histórica. Historia moderna*, n. 16, 1997, p. 5 ss.; E. COLOM PIAZUELO, *Los bie-*

est, proprietà) è in capo al Comune Il godimento e lo sfruttamento di tali beni comuni spetta agli abitanti del Comune. La relativa disciplina è contenuta nella *Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local* del 2 aprile 1985 (e successive modifiche), nonché nel Regolamento dei beni delle entità locali adottato nel 1986. Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa di fonte statale sul regime locale, ulteriori disposizioni possono altresì essere approvate dalle Comunità Autonome. I beni di cui ora si è detto sono chiamati beni comuni tipici. Da essi si distinguono i beni comuni atipici, che hanno una disciplina speciale e separata per il fatto che in quest'ultimo caso spetta agli abitanti del posto non soltanto il diritto di godimento e di uso, ma la stessa proprietà è (non del Comune, bensì invece) collettiva. Titolari dei beni comuni atipici sono, a seconda delle varie ipotesi, direttamente i residenti del posto, oppure la persona giuridica nella quale i residenti si integrano. In ogni caso, i beni comuni atipici sono sia di uso privato collettivo sia di pro-

nes comunales en la legislación de régimen local, Madrid, 1994; A. NIETO GARCÍA, *Bienes comunales de los montes de Toledo*, Madrid, 1991; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, *Las formas comunitarias de la propiedad forestal y su posible proyección futura*, Santander, 1986; J.J. FERNÁNDEZ GARCÍA, *Montes vecinales en mano común*, in *Revista Española de Derecho Administrativo*, n. 44, 1984, p. 745 ss.; R. ALTAMIRA Y CREVEA, *Historia de la propiedad comunal*, con uno studio preliminare di A. Nieto, Madrid, 1981 (Colección "Administración y ciudadano"); E. BAUER MANDERSCHIED, *Los montes de España en la historia*, Madrid, Ministerio de Agricultura (Servicio de Publicaciones Agrarias), 1980; R. MARTÍN MATEO, *Sobre los montes vecinales*, in *Revista de Estudios Agrosociales*, n. 59, 1967, p. 63 ss.; C. PAZ-ARES, *Régimen de los llamados montes de vecinos de Galicia*, Vigo, 1966; J. ARANDA NAVARRO, *Los bienes comunales. Su concepto y naturaleza jurídica. Especial referencia al problema de su reivindicación*, Madrid, 1963. Per le peculiarità dell'area basca, quale espressione della tradizione comunitaria pirenaica, v. J.A. AZPIAZU, *Los bienes comunales en el pasado y el presente del País Vasco*, in *Archivo Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2011, n. 1, p. 65 ss.; T. LEFEBVRE, *Les modes de vie dans les Pyrénées Atlantiques Orientales*, Paris, 1933, p. 173 ss.; J. THAMALAS, *El colectivismo de los pastores vascos*, in *Yakintza. Revista de Cultura Vasca*, n. 17, 1935, p. 388 ss. In epoca assai risalente, si vedano altresì F. DE CÂRDENAS Y ESPEJO, *Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España*, I-II, Madrid, 1873-1874; R. ALTAMIRA Y CREVEA, *Historia de la propiedad comunal*, Madrid, 1890, opera quest'ultima in parte disponibile, limitatamente alle pp. 302-313, nella trad. italiana, sotto il titolo *Forme di proprietà comune in Spagna*, in M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, cit., p. 571 ss.

prietà collettiva. Tali beni, che sono contemplati dagli art. 600 e seguenti del codice civile spagnolo, si suddividono in tre categorie. In primo luogo, abbiamo i terreni vicinali in uso comune, ossia i *montes vecinales en mano común*. In secondo luogo, troviamo le comunità di pascoli e legna, vale a dire *comunidades de pastos y leñas*. Infine, vi sono i c.d. indivisi, ovvero *montes de socios*⁶⁸. Fra le menzionate tipologie di beni comuni atipici, speciale rilevanza hanno i *montes vecinales en mano común* (MVMC), che si caratterizzano per la maggiore estensione territoriale rispetto alle altre due categorie. I MVMC sono una porzione non trascurabile dei territori di Asturias, León, Santander e Zaroma; inoltre, e soprattutto, comprendono ben un quarto del territorio della Galizia⁶⁹. Il *corpus* normativo concernente i MVMC è rilevante, nonché stratificato nel tempo. I MVMC vennero per la prima volta riconosciuti beni collettivi, sulla scia di alcune decisioni del *Tribunal Supremo*, dalla (vecchia)⁷⁰ legge sui *Montes* del 1957. Seguì la *Compilación* di diritto civile della Galizia del 1963⁷¹, poi la legge n. 52 del 27 luglio 1968 relativa ai terreni vicinali in uso comune, completata dal Regolamento di esecuzione del 1970, e infine, soprattutto, la legge n. 55 dell'11 novembre 1980, anch'essa in materia di terreni vicinali in uso comune. La (nuova) legge sui *Montes* del 2003 è intervenuta a modificare la normativa *de qua*; ulteriori disposizioni sono contenute in provvedimenti approvati dalle Comunità Autonome, a condizione naturalmente che i rispettivi Statuti attribuiscono agli organi delle Comunità la competenza a disciplinare la materia dei beni collettivi. Tra le normative sub-nazionali di maggiore rilevanza, spiccano da un lato la legge n. 13 del 10 ottobre 1989 riguardante i terreni vicinali in uso comune della Galizia, integrata dal Regolamento del 4 settembre 1992, nonché la legge n. 4 del 24 maggio 1995 sul diritto civile della Galizia, modifi-

⁶⁸ In tutti questi casi, come ha precisato il *Tribunal Supremo* del Regno di Spagna nella sentenza del 23 ottobre 1964, si tratta di forme di comunità “in mano comune”, nelle quali manca l'idea di quota in senso romanistico.

⁶⁹ L'economia della Galizia si caratterizza, non a caso, per la rilevante produttività forestale.

⁷⁰ Per i successivi svolgimenti, v. *infra* subito nel testo.

⁷¹ La cui esatta denominazione è: *Compilación de Derecho Civil Especial de Galicia*, approvata il 2 dicembre 1963.

cata dalla legge n. 2 del 14 giugno 2006⁷², e dall'altro lato la legge del Principato delle Asturias n. 3 del 23 novembre 2004 su *Montes y Ordenación Forestal*, completata dal decreto n. 23 del 14 marzo 2007, relativamente alla disciplina applicabile ai terreni vicinali in uso comune del Principato delle Asturias.

Le fonti del diritto in tema di beni comuni non sono, peraltro, soltanto le leggi e i regolamenti. Ciò è bene evidenziato dalla seconda disposizione finale della legge n. 13 del 1989 della Galizia⁷³, dove si stabilisce *expressis verbis* che il “Diritto proprio della Galizia in materia di terreni vicinali” è contenuto sia nella legge ora in esame sia nella consuetudine⁷⁴.

Dall'insieme delle previsioni normative e consuetudinarie di cui sopra, emerge che i terreni vicinali in uso comune sono beni che appartengono alle comunità di abitanti residenti nelle parrocchie, nei paesi o nei borghi. L'uso collettivo di tali terreni è, tradizionalmente, di durata plurisecolare. In particolare, i *montes vecinales en mano común* (MVMC) sono costituiti, in conformità alle previsioni dell'art. 1 della legge n. 55 del 1980⁷⁵, da terreni di natura speciale la cui titolarità va riconosciuta in capo a raggruppamenti di abitanti, i quali d'altra parte non possono essere intesi come entità amministrative, quanto piuttosto ed in via esclusiva quali gruppi sociali. Ogni membro del gruppo sociale, e quindi ciascuno dei residenti locali (a condizione che sia titolare di “casa aperta e con fumo”), utilizza dunque in forma collettiva i terreni, secondo la consuetudine dell'uso *en mano común*. Si tratta, in altri termini, di un diritto dominicale attribuito ad un determinato gruppo di abitanti; in caso di controversia, come ha stabilito la *Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia* (STSJ) della Galizia nella sentenza del 23 dicembre 2001, bisognerà fornire prova adeguata circa l'uso

⁷² Anch'essa sul diritto civile della Galizia.

⁷³ V. *supra*, in questo paragrafo.

⁷⁴ Conforme è sul punto l'orientamento della giurisprudenza galiziana; v., in particolare, la sentenza pronunciata l'8 maggio 1998 dalla *Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia* (STSJ) della Galizia (la quale richiama tra l'altro la sentenza del *Tribunal Supremo* del 2 febbraio 1965, in tema di regime consuetudinario dei terreni vicinali in uso comune).

⁷⁵ V. quanto detto poco sopra.

tradizionale del terreno, al fine dell'applicazione della normativa speciale contemplata per i MVMC. Se, da un lato, sussiste uno stretto collegamento tra i terreni in uso comune e le collettività sociali minori rappresentate da parrocchie, paesi e borghi, dall'altro lato sono invece assenti vincoli o collegamenti tra i terreni stessi e gli enti amministrativi, con l'ulteriore conseguenza che i confini degli MVMC non necessariamente coincidono con la circoscrizione territoriale dei municipi.

Il regime giuridico speciale dei *montes vecinales en mano común* prevede, in relazione ai terreni compresi in questa tipologia di proprietà collettiva, che essi sono indivisibili, inalienabili, imprescrittibili e impignorabili. Secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 2 della legge n. 55 del 1980, per i MVMC "la loro titolarità dominicale corrisponde, senza assegnazione di quote, agli abitanti costituenti in ogni momento il gruppo comunitario di che trattasi"⁷⁶.

Anche nella vicina Svizzera è dato riscontrare aspetti interessanti circa le proprietà collettive. Qui troviamo una codificazione autorevole, che tuttavia rifugge dagli eccessi di dogmatismo della pandettistica tedesca⁷⁷. Si tratta del codice civile di Eugen Huber⁷⁸, approvato con voto

⁷⁶ Cfr., in tal senso, I. VIVAS TESÓN, C. FEDERICO, *Proprietà collettiva e tutela dell'ambiente in Italia e in Spagna*, cit., p. 72.

⁷⁷ Secondo P. CARONI, *Un rapido sguardo al codice civile svizzero del 1907*, in ID., *Saggi sulla storia della codificazione*, cit., spec. p. 81, il codice civile svizzero "promulgato pochi anni dopo l'entrata in vigore del BGB tedesco (1900), subito apparve quale controfigura meno iperbolica, ossia più saggia e credibile, anche più accessibile".

⁷⁸ Su figura, opera e tematiche huberiane, v. P. CARONI, *Il mito svelato: Eugen Huber*, in *Revue de droit suisse*, 1991, I, p. 381 ss.; ID., *Das "demokratische Privatrecht" des Zivilgesetzbuches*, A. Menger und E. Huber zum Wesen eines sozialen Privatrechts, in *Mélanges en l'honneur de H. Deschenaux*, Fribourg, 1977, p. 37 ss.; A. TROLLER, *Eugen Hubers Rechtsidee und Idee vom richtigen Recht*, in *Schweizerische Juristenzeitung*, 1977, p. 268 ss.; R. LIEBERWIRTH, *Eugen Huber und sein Wirken an der Universität Halle-Wittenberg*, in A. CSIZMADIA, K. KOVACS (a cura di), *Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848-1944)*, Budapest, 1970, p. 77 ss.; F. ELSENER, *Die Anfänge des schweizerischen Zivilgesetzbuches nach dem Briefwechsel zwischen Eugen Huber und Max Rümelin*, in F. ELSENER, W.H. RUOFF (a cura di), *Festschrift K.S. Bader. Rechtsgeschichte - Rechtssprache - Rechtsarchäologie - Rechtliche Volkskunde*, Zürich-Köln-Graz, 1965, p. 101 ss.; O. GAUYE, *Eugen Huber und das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch*, in *Revue de droit suisse*, 1961, I, p. 63 ss.; ID., *Raymond Saleilles, sa correspondance avec le rédacteur du Code Civil Suisse*, in *Civitas*.

unanime del Parlamento federale il 10 dicembre 1907 ed entrato in vigore (dopo una *vacatio* di cinque anni)⁷⁹ il 1° gennaio 1912⁸⁰, il quale (operò l'unificazione del diritto privato⁸¹, a distanza di sessant'anni dalla costituzione dello Stato federale/*Confœderatio Helvetica* avvenuta nel 1848, e in particolare – per quanto qui interessa –) certamente riconosce la proprietà individuale ma, nel contempo, caratterizzandosi altresì come codificazione popolare e sociale, pone anche il divieto dell'abuso del diritto⁸². Inoltre, la consuetudine mantiene una rilevanza significativa, come risulta dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 1 del codice civile, dove si stabilisce che: “Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di

Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins, 1959-1960, p. 416 ss.; A. EGGER, *Eugen Huber als Gesetzgeber*, in *Schweizerische Juristenzeitung*, 1940, p. 93 ss.; F. WARTENWEILER, *Eugen Huber, der Lehrer, Gesetzgeber und Mensch (1849-1923)*, Zürich-Leipzig, 1932; A. WELTI, *Eugen Huber als politischer Journalist*, Frauenfeld-Leipzig, 1932; M. GMUR, *Eugen Huber*, in *Zeitschrift des bernischen Juristenvereins*, 1923, p. 209 ss.; O. IRMINGER, *Eugen Huber als Lehrer*, in *Wissen und Leben*, 1923, p. 700 ss.; J. KOHLER, *Eugen Huber und das Schweizer Zivilgesetzbuch*, in *Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht*, 1913, p. 1 ss.; D. MANAI, *Eugen Huber - Jurisconsulte charismatique*, prefaz. di A. Dufour, Bâle-Francfort-sur-le-Main, 1990 (Faculté de Droit de l'Université de Genève); W. YUNG, *Eugen Huber et l'esprit du CSS (1849-1923)*, in ID., *Etudes et Articles*, Genève, 1971, p. 27 ss.; V. ROSSEL, *Eugen Huber (1849-1923). Impressions et souvenirs d'un ami*, in *Wissen und Leben*, 1923, p. 679 ss. Il Governo elvetico (esattamente: il ministro della Giustizia) conferì ufficialmente nel 1892 a Eugen Huber l'incarico di predisporre un progetto di codice civile unitario. In precedenza, nel 1884, Huber ricevette l'incarico, da parte della *Société suisse des juristes*, di elaborare uno studio comparativo delle diverse legislazioni cantonali, allo scopo di allestire materiali preparatori per l'unificazione del diritto privato.

⁷⁹ Nonché dopo il decorso infruttuoso del termine per il *referendum* popolare.

⁸⁰ Il codice (*Zivilgesetzbuch*, ZGB) venne promulgato in tedesco, francese e italiano.

⁸¹ Sul tema, v. P. CARONI, *L'unificazione giusprivatistica federale (1862-1898) nell'ottica (periferica) dei ticinesi*, in AA.VV., *Lombardia elvetica. Studi offerti a V. Gilarioni*, Bellinzona, 1987, p. 11 ss.; ID., *L'unification du droit privé suisse au XIXe siècle - Méthodes et problèmes*, Fribourg, 1986.

⁸² Si vedano P. CARONI, *Un rapido sguardo al codice civile svizzero del 1907*, cit., p. 77 ss.; ID., *Anton Menger ed il codice civile svizzero del 1907*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1974-1975 (Il “Socialismo giuridico”. *Ipotesi e letture*), t. II, p. 273 ss.

questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore⁸³. Proprio facendo leva sul riconoscimento codicistico della consuetudine, le forme di proprietà collettive delle valli alpine, rappresentate in particolare dai c.d. patriziati del Canton Ticino⁸⁴, sono riuscite a sopravvivere giungendo quasi inalterate ai nostri giorni. Tra l'altro, i patriziati sono ancora oggi proprietari – nella forma, ovviamente, della proprietà comunitaria – del 75% dei 140.000 ettari di bosco del Canton Ticino. Con riguardo alla interessante storia della legislazione patriziale ticinese, essa muove dalla legge patriziale del 1835, poi sostituita dalla legge organica patriziale (LOP) del 1857, la quale regolò i rapporti patriziali fino al 31 dicembre 1962, per essere più tardi a sua volta sostituita dalla nuova legge organica patriziale (LOP) del 29 gennaio 1962 (vigente dal 1° gennaio 1963), che sopravvenne alla codificazione del diritto privato svizzero nel 1907-1911 (codice civile svizzero-CCS, vale a dire il Zi-

⁸³ V., al riguardo, P. RESCIGNO, *Il giudice come legislatore nel codice civile svizzero*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1954, I, p. 495 ss., ora in ID., *Codici. Storia e geografia di un'idea*, a cura e con una nota di F. Caggia, Roma-Bari, 2013, p. 156 ss. (rec. di D. CARUSI, *Un viaggio nell'idea di codice*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, p. 335 ss.). A commento dell'art. 4 del *Code civil suisse*, nel quale si dispone che "Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi", cfr. D. MANAI, *Le juge entre la loi et l'équité - Essai sur le pouvoir d'appréciation du juge en droit suisse*, prefaz. di J.-F. Perrin, Lausanne, 1985 (Faculté de Droit de l'Université de Genève).

⁸⁴ Si vedano: A. MARTIGNONI, *Schema storico-giuridico del patriziato ticinese*, Lugano, 1917; G. TORRICELLI, *L'istituzione del "fuoco" nel Canton Ticino*, Lugano, 1922; P. CARONI, *La scissione fra comune patriziale e comune politico nel Ticino*, in *Archivio storico ticinese*, 1963, p. 743 ss. (in relazione ai profili di storia del diritto pubblico ticinese); ID., *Le origini del dualismo comunale svizzero. Genesi e sviluppo della legislazione sui comuni promulgata dalla Repubblica Elvetica – con speciale riguardo allo sviluppo ticinese*, Milano, 1964; ID., *L'altra storia del patriziato*, Bellinzona, n. 57-58, 1974 (num. monografico); R. BROGGINI, *I patriziati del Canton Ticino*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 511 ss.; G. SCOLARI, *Il Patriziato ticinese. Identità, pratiche sociali, interventi pubblici*, con un saggio introduttivo storico-giuridico di G.M. Staffieri, Riva San Vitale (Canton Ticino, Svizzera), 2003. In particolare, P. CARONI, *Le origini del dualismo comunale svizzero*, cit., affronta la questione della natura giuridica del patriziato, che definisce (v. p. 327) quale "persona giuridica e corporazione di diritto pubblico" (cfr. anche quanto si dirà *infra* nel testo).

vilgesetzbuch-ZGB, integrato da un autonomo *Obligationenrecht*, che costituisce una sorta di quinto libro del cod. civ.). La LOP è completata dal Regolamento di attuazione (RALOP); la più recente revisione della LOP è stata approvata dal Gran Consiglio (GC, *id est* il Parlamento cantonale ticinese)⁸⁵ il 13 febbraio 2012, con entrata in vigore il 1° gennaio 2013⁸⁶. D'altro canto, l'art. 59, cpv. 3, del CCS ha mantenuto la competenza legislativa cantonale nella materia *de qua*, poiché stabilisce che "I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alla disposizione del diritto cantonale". Dal punto di vista della normativa di rango primario cantonale, l'art. 35 della legge ticinese di applicazione e complemento al CCS del 18 aprile 1911 include il patriziato sotto il titolo "Persone giuridiche di diritto pubblico"⁸⁷. È, altresì, assai signifi-

⁸⁵ Con sede a Bellinzona.

⁸⁶ Vi sono state corrispondenti modificazioni del RALOP, che riguardano soprattutto – v. gli art. 23c-23h RALOP – l'istituzione del "Fondo di gestione del territorio", il potenziamento del "Fondo d'aiuto patriziale", come anche la cooperazione tra comuni e patriziati.

⁸⁷ Un progetto di riforma della disciplina del patriziato era stata presentata al Dipartimento cantonale dell'Interno dalla Alleanza patriziale ticinese (Alpa, fondata nel 1942 su iniziativa degli avv.ti Brenno Bertoni e Waldo Riva; sulla figura di Bertoni, v. L. SALTINI, *Un intellettuale prestato alla politica. Brenno Bertoni (1860-1945)*, in F. PANZERA (a cura di), *Il Ticino delle belle speranze. Stato e società, economia e cultura dal 1880 al 1918*, Lugano, 2008, p. 97 ss.; ID. (a cura di), *Tra ideale e pragmatismo: Brenno Brentani (1860-1945)*, Lugano, 2005) fin dal 1948, in esecuzione di una decisione adottata dall'Alpa il 1° luglio di quello stesso anno. Il progetto di LOP venne allora trasmesso dal presidente dell'Alpa, l'avvocato Teodoro Vassalli, e il direttore del Dipartimento dell'Interno (l'on. G. Lepori) assicurò che il progetto sarebbe stato tenuto "in debita considerazione" dalle autorità politiche-istituzionali ticinesi (Consiglio di Stato e Gran Consiglio). Si ricordi, altresì, che in base all'art. 112 della nuova LOP del 1962 il Dipartimento cantonale dell'Interno costituisce l'autorità di vigilanza sui patriziati. Degno di nota è, inoltre, che l'Alleanza patriziale ticinese cura tuttora la pubblicazione (trimestrale) della *Rivista patriziale ticinese* (come si legge a p. 3 del n. 1/2013 della *Rivista patriziale ticinese*, vi sono attualmente 211 amministrazioni o enti patriziali nel Canton Ticino). Rileva R. BROGGINI, *op. cit.*, p. 517 s., che l'associazione patriziale ticinese (Alpa) fa parte della Federazione dei patriziati svizzeri (conosciuta anche come associazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni, che dispone di un proprio organo/bollettino di informazione biennale, la *Rivista della Federazione dei patriziati svizzeri/Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen-SVBK*), "per cui c'è su un piano nazionale, pur nella diversità delle leggi cantonali, una forma

cativo che, sebbene il codice civile ticinese promulgato nel 1837 (e vigente dal 1° gennaio 1838) contenesse una definizione generale della proprietà, con cui si riproponevano quasi alla lettera le previsioni dell'art. 544 della codificazione civile francese del 1804⁸⁸, tuttavia le Costituzioni del Canton Ticino adottate nel corso del XIX secolo non includevano disposizioni sulla garanzia o protezione esplicita del principio giuridico della proprietà, fatta eccezione unicamente per la proprietà patriziale.

Infine, alcune considerazioni sulla proprietà collettiva nella tradizione giuridica di *common law*, e segnatamente nel diritto inglese. Sotto il profilo in esame si prospettano non poche difficoltà, che rendono non agevole la comparazione con le esperienze sopra analizzate del diritto dell'Europa continentale. Questo perché il concetto anglosassone di *right of property* non coincide con il diritto di proprietà dei Paesi di *civil law*, soprattutto in quanto il primo, a differenza del secondo, non

di collegamento tra le varie realtà riconducibili alle proprietà comunitarie di villaggio". L'Alpa, "ente mantello" dei patriziati (ad essa aderiscono 200 amministrazioni patriziali) nonché dei circa 90.000 "patrizi" ticinesi, è guidata (oltreché da un Consiglio direttivo, formato da quindici membri) da Tiziano Zanetti, recentemente confermato nella carica di Presidente (che detiene da otto anni) durante l'assemblea dell'Alpa svoltasi il 1° giugno 2013 (per una intervista a Zanetti, cfr. M. CALASTRI, *Sempre più propositiva e riconosciuta la vitalità dell'ALPA. L'ente patriziale si conferma una necessità per il futuro civile, territoriale, storico e anche civico del Paese*, in *Opinione Liberale*, 14 giugno 2013, p. 2. La prossima assemblea generale dello SVBK è in programma dal 13 al 14 giugno 2014 a Lugano).

⁸⁸ Secondo l'art. 178 c.c. ticinese, adottato il (*recte*, accettato nella votazione popolare del) 14 giugno 1837, "Il dominio è il diritto di godere esclusivamente e disporre delle cose a piacimento, in qualunque modo dalla legge non vietato". In dottrina, v. E. RAMELLI, *Fra segni e tracce. La ridefinizione della proprietà nel Ticino dell'Ottocento*, in G. DE BIASIO, A. FOGLIA, R. GARRÉ, S. MANETTI (a cura di), *Un inquieto ricercare. Scritti offerti a P. Caroni*, Bellinzona, 2004, p. 363 ss. Come rileva puntualmente A. NEGRI, in AA.VV., *Sistemi giuridici nel mondo*, con introduz. di G. Crespi Reghizzi, Torino, 2012 (rist. aggiornata), p. 67, il c.c. del Canton Ticino promulgato nel 1837 è "ispirato al *Code civil*, ma anche all'*ABGB*, al Codice parmense del 1820 e ai lavori preparatori del Codice albertino".

implica affatto l'appartenenza esclusiva del bene⁸⁹. Si osservi, dunque, che secondo la tradizione giuridica inglese alla distinzione storica tra *real property* e *personal property* coincide in larga misura quella tra rimedi recuperatori, riferiti alla prima forma di proprietà, e rimedi risarcitori, tipicamente riconnessi alla seconda fra le appena menzionate situazioni di appartenenza. La nozione inglese della proprietà, con particolare riferimento alla *real property*, è rimasta intimamente legata alla concezione germanistica della proprietà, piuttosto che a quella romanistica accolta invece nell'Europa continentale e nella stessa Germania a seguito della recezione nel BGB delle costruzioni concettuali elaborate dalla pandettistica tedesca nella seconda metà dell'Ottocento⁹⁰.

Almeno due ulteriori dati devono essere presi in attenta considerazione, allorché si ragiona sul diritto immobiliare inglese, anche al fine limitato della presente indagine concernente la proprietà collettiva. Per un verso, nel diritto inglese dei beni immobili la proprietà può essere riconducibile sia alla situazione di appartenenza non dissimile dalla proprietà (come diritto reale assoluto o “forte”) conosciuta negli ordinamenti di *civil law*, sia ad una più complessa situazione di frazionamento dell'appartenenza, soltanto in parte assimilabile alla nostra concezione dei diritti reali minori. Si tratta dei casi in cui la titolarità del bene non viene attribuita per sempre, ma per la durata della vita del titolare del bene medesimo, oppure in relazione alla durata della vita del titolare e dei suoi discendenti in linea retta, ovvero ancora per una durata minore e predeterminata. Nella cultura giuridica inglese si fa riferimento, per le quattro ipotesi ora delineate circa la durata della titolarità del bene ed in conformità alla c.d. teoria degli *estates*, rispettivamente alle situazioni di appartenenza *fee simple*, *life estate*, *fee tail* e *leasehold*. Per altro verso, la distinzione consolidata nel diritto continentale, e che è stata elaborata soprattutto nel contesto francese, tra la sfera del diritto pubblico e quella del diritto privato in relazione all'istituto della proprietà, non trova precisi riscontri nell'esperienza giuridica dell'Inghilterra, dove l'istituto proprietario conosce invece una sostanziale

⁸⁹ V., per tutti, la scrupolosa e aggiornata indagine di L. MOCCIA, *Il modello inglese di proprietà*, in AA.VV., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Roma-Bari, 2012, p. 45 ss.

⁹⁰ V. le osservazioni sopra svolte, in questo stesso paragrafo.

unitarietà, cosicché oltremetrica diventa poco praticabile ogni riflessione sulla proprietà collettiva e sulla stessa proprietà pubblica. Ciò non significa, ovviamente, che anche nel diritto inglese non siano rintracciabili limiti (che noi diremmo) di diritto pubblico alla proprietà privata. Il fatto è che questi limiti, nell'esperienza dell'Inghilterra, sono conformati in modo differente⁹¹.

Se, conclusivamente, vogliamo prendere le mosse dall'impostazione metodologica magistralmente enunciata (ormai in anni non più recenti) da Mauro Cappelletti, per il quale la premessa dell'indagine comparativa è rappresentata dal problema o bisogno sociale⁹² al quale i diversi ordinamenti si sforzano di trovare una soluzione, bisogna osservare che certamente anche in Inghilterra si pone il problema di bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati in relazione alle situazioni di appartenenza, senza che a ciò sia di ostacolo la natura unitaria del diritto di proprietà nell'ordinamento inglese. Poiché, dunque, il bilanciamento di interessi viene operato in Inghilterra principalmente per il tramite dell'elaborazione giurisprudenziale affidata ai giudici di *common law*, è soprattutto nella dimensione del diritto applicato e nelle pronunce giudiziarie che vanno ricercati gli spazi di possibile emersione, che sono sicuramente presenti anche nel diritto inglese sotto il profilo dei limiti di diritto pubblico alla proprietà privata, delle problematiche abitualmente connesse, nei diritti dei Paesi continentali (ovvero di *civil law*), alla proprietà pubblica nonché, in particolare, alla proprietà collettiva (ovvero, alle terre di proprietà collettiva nonché ai sistemi gestionali e ai diritti di uso ad esse collegati/connessi)⁹³.

⁹¹ Per un esame dettagliato dei modelli proprietari (tuttora fortemente differenziati) nei Paesi di *civil law* e di *common law*, cfr. A. CANDIAN, *Pubblico e privato nella conformazione della proprietà immobiliare: appunti di diritto comparato*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1993, p. 177 ss.

⁹² Vale a dire, nel pensiero dell'illustre Maestro, il "comune punto di partenza pre-giuridico": v. M. CAPPELLETTI, *Metodo e finalità degli studi comparativi sulla giustizia*, in ID., *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*, Bologna, 1994, p. 11 ss., spec. p. 17, a proposito dell'individuazione del c.d. *tertium comparationis*.

⁹³ In dottrina, v. K.M. BROWN, *New Challenger for Old Commons: The Role of Historical Common Land in Contemporary Rural Spaces*, in *Scottish Geographical Journal*, 2006, n. 2, p. 109 ss.; I. AITCHISON, *Common Land in England and Wales: A Problematical Resource*, in *Journal of the Agricultural Society* (edito dall'*University Col-*

4. *Uno sguardo sul modello proprietario collettivo e sull'uso comunitario dei beni comuni nei Paesi in via di sviluppo (PVS)*

La definizione dello spazio rurale è conseguenza della trasformazione del territorio per effetto sia delle attività riguardanti il sistema agrosilvo-pastorale di produzione sia dei meccanismi per la protezione dei suoli. L'intervento tanto privato quanto pubblico ha certamente rilevanza in questo contesto, ma un importante apporto deriva anche dall'azione collettiva. Vengono in primo luogo in considerazione i diritti di uso civico, che incrementano la produzione agricola nella misura in cui tali diritti si riferiscono ai terreni seminativi. Sono in secondo luogo da considerare i diritti di pascolo e di erbatico, che da un lato preservano l'equilibrio del rapporto tra i prati e i boschi, mentre dall'altro lato consentono a coloro che non posseggono terreni agricoli o forestali di trarre risorse economiche dalla produzione zootecnica. In terzo luogo, emergono i diritti di legnatico, che possono avere diverse finalità, quali non solo il riscaldamento domestico, ma altresì la costruzione della casa familiare, nonché lo stesso lavoro agricolo e la coltivazione del bosco. Questi ultimi aspetti dei diritti di legnatico contribuiscono alla produzione del reddito familiare. Il paesaggio rurale è, così, definito da molteplici diritti collettivi, che gravano principalmente sui beni comuni, ma anche eventualmente sui beni privati o pubblici.

lege of Wales, 1992, p. 79 ss.); G. FOXALL, *A Note on the Management of 'Commons'*, in *Journal of Agriculture Economics*, 1979, n. 1, p. 55 ss.; A. GREYTER, *Dare valore al bene comune. Proprietà collettive, diritti d'uso e servizi ecosistemici: spunti per una comparazione tra Trentino, Lake District e Highlands scozzesi*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2008, n. 1, p. 285 ss.; F. SEEBOHM, *Il sistema inglese dei campi aperti*, in M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, cit., p. 475 ss. (trad. it. del cap. I, *The English Open-Field System Examined in its Modern Remains*, dell'opera dal titolo *The English Village Community*, edita a Londra nel 1883), dove l'autore definisce i campi aperti quali "terreni comuni di una comunità di villaggio o di un township sottoposti a signoria feudale" (cfr. spec. p. 482). Con riguardo al diritto irlandese, v. E.E. ESTYN, *Some Survivals of the Irish Openfield System*, in *Geography*, 1939, p. 24 ss.

Sulla base della teoria degli stadi di sviluppo⁹⁴ il sistema agro-silvo-pastorale sia privato sia collettivo o pubblico è soggetto a mutazioni diacroniche, nella direzione della sua costante evoluzione. Orbene, nei Paesi in via di sviluppo (PVS)⁹⁵, che sono attualmente caratterizzati dal livello più basso di reddito pro capite, la produzione agricola si manifesta tuttora nella forma della sussistenza. La produzione del ramo primario costituisce tra il settanta e l'ottanta per cento della produzione globale, con la conseguente marginalizzazione dell'artigianato per la produzione di servizi alla persona⁹⁶. D'altro canto, mancano i capitali necessari per l'avvio della fase dell'industrializzazione, cosicché è ben difficile creare occasioni di lavoro che non siano all'interno del settore agricolo (di sussistenza). La teoria degli stadi di sviluppo – come si accennava sopra⁹⁷ – ha efficacemente dimostrato che queste sono le condizioni in cui oggi si trovano i Paesi in via di sviluppo, ma non diversamente andavano le cose in passato negli stessi Paesi che ora sono invece caratterizzati dallo stadio di sviluppo del consumo di massa. I diritti collettivi sulla proprietà fondiaria svolgono una importante funzione nei Paesi in via di sviluppo. Qui i piccoli contadini, o i braccianti,

⁹⁴ Sulla quale cfr. W.W. ROSTOW, *The Stages of Economic Growth*, Cambridge, 1960.

⁹⁵ La cui considerazione è certo rilevante, anche nella prospettiva comparativa con i Paesi c.d. avanzati. Si tenga conto che, in Europa occidentale, “solo il 9% del territorio è gestito attraverso istituzioni di proprietà comune” (così N. DEUTSCH, A. GREYTER, *Gestione comunitaria delle risorse silvo-pastorali e valorizzazione mirata delle potenzialità turistiche, economiche e sociali. Ontario e Trentino a confronto*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2010, n. 1, spec. p. 223). D'altro canto, è proprio partendo dal modello proprietario collettivo nei contesti extraeuropei che si è affermato che “Le popolazioni tradizionali possono essere considerate dei nuovi soggetti politici che, attraverso la costruzione di un'identità sociale e collettiva, definiscono, in relazione ad una propria territorialità, strategie di rivendicazione finalizzate alla difesa della propria autonomia” (v. E. CALICETI, *La funzione socio-ambientale degli statuti appropriativi: la proprietà collettiva Quilombola nell'ordinamento agrario brasiliano*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2008, n. 1, spec. p. 260, nt. 122).

⁹⁶ Cfr. i dati riportati in O. CLAUSER, *Ruolo della proprietà collettiva nei paesi avanzati e nei paesi in via di sviluppo*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2005, n. 1, p. 131 ss., spec. p. 136.

⁹⁷ V. ante, in questo paragrafo.

possono integrare la produzione derivante dal patrimonio fondiario privato con il reddito ottenuto mediante l'esercizio dei diritti collettivi, poiché in relazione a questi ultimi il godimento spetta al singolo sebbene titolare della proprietà collettiva sia la comunità. In altri termini, la proprietà collettiva diventa nei PVS complementare rispetto alla proprietà privata. Nei Paesi in esame l'industria è largamente assente⁹⁸; la forza lavoro è quindi "costretta" ad esercitare l'attività agricola, e i livelli di produzione sono tali da consentire il raggiungimento (quantomeno) dell'obiettivo della sussistenza per il contadino e la sua famiglia soltanto se l'utilizzo collettivo e regolamentato delle terre che ricadono nella proprietà collettiva riesce ad incrementare la quantità di terra coltivabile. Ne deriva, in definitiva, che è proprio nel primo stadio dello sviluppo, quello nel quale si trovano i PVS, che è fondamentale il ruolo della proprietà collettiva, nell'ottica di garantire la stessa sopravvivenza delle fasce più povere della popolazione, le quali traggono dall'esercizio dei diritti collettivi una quota significativa (oltreché essenziale per la sussistenza) del loro reddito globale.

In via di esemplificazione, come dimostrano documenti elaborati dalla Banca Mondiale⁹⁹, in India il reddito familiare mediamente prodotto dall'utilizzo delle terre comuni si aggira dal quattordici al ventitré per cento del reddito complessivo; inoltre, mentre per le famiglie povere la dipendenza dalle risorse economiche connesse all'esercizio dei diritti collettivi sulle terre comuni è compresa tra un minimo di ben l'ottantaquattro per cento fino ad arrivare addirittura al cento per cento, anche per le fasce cui appartengono le famiglie ricche la quota del reddito proveniente dall'uso delle terre comuni è comunque significativa, dal momento che la quota medesima varia tra il dieci e il diciannove per cento. Per altro verso, è stato stimato che nello Zimbabwe il trentacinque per cento del reddito totale sul quale può disporre la popolazione

⁹⁸ I PVS, infatti, si trovano nel primo stadio dello sviluppo, al quale segue il secondo stadio, detto anche stadio della transizione, che si caratterizza soprattutto per la creazione del sistema infrastrutturale (c.d. infrastrutture preparatorie). Infine, con il raggiungimento del terzo stadio – conosciuto altresì come stadio del decollo – nasce la vera e propria industria, e si ha quindi l'estensione dei vari settori manifatturieri.

⁹⁹ Si veda N.S. JODHA, *Common Property Resources. A Missing Dimension of Development Strategies*, Washington (DC), 1995 (*World Bank Discussion Papers*, n. 169).

rurale è prodotto dal godimento dei diritti collettivi sulle terre comuni, ossia deriva dall'uso di beni liberamente disponibili da parte della comunità (la quale ultima rimane l'unica titolare dei diritti collettivi)¹⁰⁰.

Nei Paesi in via di sviluppo, la proprietà collettiva – ovvero la proprietà comune ad accesso regolato – ha la funzione di garantire la c.d. sostenibilità diacronica dello spazio rurale, impedendo la sua trasformazione – in larga parte o, addirittura, totalmente – in spazio urbano¹⁰¹. Questo aspetto è certamente condiviso dai Paesi c.d. avanzati, nel senso che hanno sistemi economici avanzati rispetto ai sistemi economici arretrati dei PVS. Ma per i PVS la proprietà collettiva ha, altresì, una funzione essenziale che è ormai (pressoché) assente nei Paesi avanzati. Nei PVS, infatti, la funzione produttiva delle terre comuni è funzionale ad assicurare la stessa sopravvivenza della popolazione (numerosa e prevalentemente) povera, nella misura in cui quest'ultima non dispone di alternative occupazionali al di fuori dell'attività agricola.

5. *Comunità di villaggio e distribuzione delle terre secondo i diritti paleoslavi (id est, i diritti storici degli slavi orientali e meridionali)*

La riflessione sull'organizzazione sociale degli antichi popoli slavi¹⁰², condotta a partire dalle fonti storiche ma anche utilizzando materiali etnografici e folklorici, consente di fare ulteriormente avanzare le

¹⁰⁰ Cfr. O. CLAUSER, *Ruolo della proprietà collettiva nei paesi avanzati e nei paesi in via di sviluppo*, cit., p. 137.

¹⁰¹ Per il contesto dell'Africa subsahariana, v. l'eccellente analisi di É. LE ROY, *La terre de l'autre. Une anthropologie des régimes d'appropriation foncière*, Paris, 2011 (Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Coll. *Droit et société, Série anthropologie*, n. 54), p. 177 ss. (altrettanto stimolanti sono le dotte recensioni di quest'opera scritte da R. SACCO, in *Rivista di diritto civile*, 2013, p. 163 ss., e A. GERMANÒ, in *Rivista di diritto agrario*, 2013, II, p. 222 ss.).

¹⁰² Soprattutto con riguardo al diritto consuetudinario/contadino russo, su cui v. M. KOVALEVSKY, *Comunità familiari e comunità di villaggio in Russia* (1891), trad. it., in M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, cit., p. 159 ss. (tit. orig.: *Modern Customs and Ancient Laws of Russia*).

conoscenze sui diritti storici relativamente a usi civici e proprietà collettive.

Il nucleo di base della comunità di villaggio, i cui abitanti vivono in abitazioni raggruppate, è rappresentato dalla famiglia allargata, all'interno della quale convivono diverse generazioni. Ogni famiglia allargata è guidata, per comune consenso, da uno dei componenti anziani, il quale riceve la delega generale ad amministrare la famiglia medesima. La figura del capofamiglia (allargata) prende tradizionalmente nel diritto privato paleoslavo il nome di *domovitŭ*, parola che deriva da *dom*, la quale a sua volta significa “casa”. Il *domovitŭ* viene, dunque, eletto dalla comunità familiare; al suo fianco opera, altresì, un capo femminile¹⁰³,

¹⁰³ Circa il ruolo della donna nell'antico diritto consuetudinario (privato e della famiglia) slavo, anche in relazione all'uso collettivo delle terre (ovvero al c.d. collettivismo agrario) e alla proprietà femminile, specialmente sull'orto domestico (c.d. agricoltura femminile di zappa: si ricordi che la zappa, nella cultura paleoslava, faceva parte del corredo in dote alle spose), v. M. GARZANITI, *Gli slavi. Storia, culture e lingue dalle origini ai nostri giorni*, Roma, 2013, p. 69 ss., ed *ivi* spec. p. 71, dove si legge: “Accanto al padre o al capo maschile eletto dal consiglio si trovava sempre anche un capo femminile, di solito la madre, che al contrario non occupava la sua posizione per elezione. Il capo maschile presiedeva ai lavori maschili, ai lavori agricoli e ai rapporti esterni della famiglia con le altre famiglie all'interno del *rod*, mentre il capo femminile esercitava la sua autorità sul lavoro delle donne e sulla disciplina interna della casa. Alla morte del capo maschile ciò che si verificava con maggiore frequenza e regolarità era la successione al capo defunto della vedova, che così assumeva senza più decaderne anche la direzione della parte maschile della famiglia, restando l'unico capo della casa. Si tratta di una successione contemplata dal diritto consuetudinario”.

Sul tema si rinvia, altresì, tanto alla monumentale opera di E. GASPARINI, *Il matriarcato slavo*, Firenze, 1973, quanto al saggio, del medesimo autore, intitolato *Finni e Slavi*, in *Annali dell'Istituto Universitario Orientale* di Napoli (*Sezione slava*, I), 1958, p. 77 ss., ora ambedue disponibili (nella riproduzione mediante scansione) con il titolo *Il matriarcato slavo. Antropologia culturale dei Protoslavi*, Firenze, 2010, t. I-III (i tomi, o parti/sezioni, sono rispettivamente dedicati alla cultura materiale, sociale e spirituale dei popoli paleoslavi), a cura di M. GARZANITI, D. POSSAMAI e con prefaz. di R. Faccani. *Ivi* Remo Faccani, che di Evel (all'anagrafe, Evelino) Gasparini fu discepolo, ricorda (cfr. alla p. XXIII della citata *Prefazione*) che la dizione *Il matriarcato slavo*, anticipatrice della successiva grande monografia “sansoniana” del '73 ma integrata dal (differente) sottotitolo *Note etnologiche sulle credenze religiose, le tradizioni iniziatiche e le costumanze degli antichi Slavi*, fece la sua prima apparizione sul frontespizio delle “dispense universitarie” (edite a Milano nel 1949) relative al corso monografico

ed esiste inoltre una sorta di consiglio della famiglia allargata, del quale fanno parte i componenti della comunità familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Si tratta non soltanto di reliquie del passato, dal momento che una organizzazione siffatta viene tuttora conservata (quantomeno) in alcune aree rurali dei Paesi slavi contemporanei.

Più dettagliatamente, cedo qui volentieri la parola all'insigne slavista ed etnologo italiano Evel Gasparini, il quale così argomentava: "La grande-famiglia si forma con la convivenza di figli e figlie sposate nella casa dei genitori. Vivente il padre, è a lui che spetta la direzione della famiglia. Alla sua morte, se i discendenti continuano a convivere, la famiglia si trasformerà in un "consortium" o "societas bonorum" presieduta per comune consenso da uno dei membri anziani di essa, delegato ad amministrarla. Il governo del padre non dura che una generazione. La vera grande-famiglia, di quaranta, sessanta fino a cento e

tenuto da Gasparini nell'anno accademico 1948-49 presso l'Istituto Universitario "Cà Foscari" di Venezia (Gasparini mantenne la cattedra veneziana fino all'autunno del 1967, allorché passò a dirigere il prestigioso Istituto di filologia slava dell'Università di Padova; per alcuni anni, dal 1936 al 1941, fu anche docente, in veste di "professore ospite", nell'Università di Lubiana, dove venne nel contempo incaricato di dirigere il locale Istituto italiano di cultura. Le "dispense universitarie" per l'anno accademico 1953-54, pubblicate a cura dell'Istituto Universitario "Cà Foscari" di Venezia nel 1954, recavano invece il seguente titolo: *La costituzione matriarcale della "grande famiglia" slava*). V., inoltre, a commento dell'*opus magnum* del Gasparini, M. ELIADE, *On the Slavic Matriarchy*, in *History of Religions*, XIV, 1974, n. 1, p. 74, dove l'autore afferma (a p. 76) che "As a matter of fact, Gasparini's mastery of the comparative ethnological literature is perhaps without equal among contemporary historians of Slavic culture". Lo slavista Sergio Molinari, allievo anch'egli di Gasparini, ebbe a definire *Il matriarcato slavo* come una di quelle opere "michelangiolesche nell'insieme e fiamminghe nei particolari": v. R. FACCANI, *Prefazione*, cit., p. XXIII, nt. 22. Ancora a proposito del pensiero gaspariniano, R. FACCANI, *op. cit.*, p. XVIII, scrive che: "Per il campo di indagini e di esplorazioni che considerava l'approdo vero e definitivo del suo impegno di studioso, a Gasparini capitava di suggerire, almeno in privato, l'etichetta di 'slavologia', con l'evidente proposito di dargli un autonomo, specifico statuto all'interno (o al fianco?) della 'slavistica'".

Infine, nel diritto paleoslavo della famiglia viene privilegiato, in sede di successione *mortis causa*, non il primogenito bensì invece il figlio minore. In altre parole, non vige il diritto di primogenitura, che è tipico delle società patriarcali, ma il c.d. principio del minorasco, che certamente ben si addice ad una società matriarcale, o comunque a conduzione materna.

duecento componenti, si forma con la conservazione della comunità dopo la sua morte. Deceduto il padre, la grande-famiglia resta priva di capo naturale. Il potere di chi la presiede sarà limitato e controllato dagli associati (il patrimonio, infatti, non appartiene a lui, ma è comune a tutti gli aventi diritto) e durerà finché egli godrà della loro fiducia e del loro consenso. Indipendentemente dalle esperienze dell'occidente e nel solo ambito del diritto privato, sorgerà presso gli slavi un organo rappresentativo, un consiglio di famiglia, formato dai componenti adulti di essa, talora solo maschi, talora dei due sessi, con assoluta parità di diritti. Il principio della parità era sentito con tale forza da costituire una condizione della validità delle deliberazioni: l'elezione del capo-famiglia, le variazioni patrimoniali, l'ammissione di un membro estraneo, ecc., dovevano ottenere l'approvazione unanime dei soci. L'opposizione del singolo era sufficiente a invalidare la deliberazione. Talora si ricorreva all'elezione del capo solo quando i componenti della famiglia non erano concordi nel riconoscere come capo il membro più anziano di essa¹⁰⁴.

Le famiglie allargate, o "grandi famiglie", formate da discendenti di un medesimo capostipite, componevano una più ampia organizzazione sia parentale sia sociale, denominata *rod*¹⁰⁵. Anche la gestione del *rod*

¹⁰⁴ Si veda E. GASPARINI, *Il matriarcato slavo*, cit. (ediz. 2010), t. II, p. 217 s. Aggiungo che l'opera gaspariniana, come affermava lo stesso autore in una lettera inviata a Ettore Lo Gatto – slavista docente all'Università di Roma (fino al 1965), nonché accademico dei Lincei – il 2 maggio 1981 (e conservata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Lo Gatto), "è una bella pietra di inciampo per ogni studioso che voglia occuparsi degli Slavi", anche in considerazione dell'apparato bibliografico (l'indice bibliografico del *Matriarcato slavo* contiene ben 1937 opere, "dalle quali – rileva lo stesso Gasparini nella lettera in esame – sono estratte più di 6000 citazioni riportate in nota a piè-pagina").

¹⁰⁵ Questa struttura viene chiamata in serbo *bratsvo*. In dottrina, cfr. J.L. Pič, *La costituzione del rod in Slovacchia* (1878), trad. it., in M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, cit., p. 217 ss., dove si osserva che "La comunità familiare, una delle più antiche ed originali forme della vita nazionale slava, si basa sullo stesso principio della gestione comune della terra su cui si basa la comunità di villaggio, ma con la differenza che non tutto il villaggio, ma gli abitanti di una casa, uniti dalla consanguineità o dall'affinità, con alla testa un *vladyka* o *gazda*, per sangue oppure eletto per accordo comune, hanno lo stesso diritto su tutta la proprietà mobile ed immobile che appartiene alla casa, e la

riprendeva le caratteristiche dell'organizzazione sociale della famiglia allargata. Troviamo, così, il consiglio del *rod*, formato dai membri adulti della comunità, nonché il capo del *rod* con funzioni di rappresentanza esterna dello stesso *rod*. Le decisioni nel consiglio del *rod* vengono adottate secondo la regola dell'unanimità. L'amministrazione dei beni del *rod* è improntata ad un regime di collettivismo. Le abitazioni dei membri del *rod* sono raggruppate, e se il villaggio (come avviene normalmente) è attraversato da una strada (o da un corso d'acqua), avviene frequentemente che da un lato della via (o del fiume/torrente) si trovino le case dei componenti di un *rod* e, dal lato opposto, le case abitate dai membri dell'altro *rod*¹⁰⁶.

gestiscono in comune” (v. p. 223). Con riguardo alle comunità familiari in Russia, v. E. DE LAVELEYE, *Comunità di famiglia e di villaggio* (1888), trad. it., in P.H. STAHL, M. GUIDETTI (a cura di), *Le radici dell'Europa. Il diritto ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, cit., p. 293 ss., spec. p. 299 s., dove l'autore scrive che “Il patrimonio familiare è indivisibile; tutti i membri della famiglia lavorano per la comunità, e le devono consegnare per principio ciò che guadagnano all'esterno, tolte le spese di mantenimento; la ragazza che si sposa riceve una dote, ma non può reclamare una parte dei beni comuni. Non c'è eredità, poiché la comunità si mantiene intatta attraverso i secoli, e le generazioni si succedono nel godimento del patrimonio familiare. Il capo della casa si chiama talvolta *Khozain*, l'“amministratore”, talvolta *Bolshoth*, “il grande personaggio”. Egli amministra, regola i lavori, vende, compera, come il direttore d'una società anonima; ma per le decisioni importanti consulta tutti gli adulti. Se si arriva alla divisione, essa viene fatta tra i maschi adulti abitanti nella casa della famiglia. Le donne e i figli che hanno abbandonato la comunità non vi hanno alcuna parte. È una specie di liquidazione di società. I vantaggi di questa vita in comune sono evidenti. Le spese complessive sono minori; si può applicare meglio il principio della divisione del lavoro. Ogni famiglia mantiene i suoi vecchi e i suoi malati. Quando un figlio parte per fare il servizio militare, i suoi fratelli lavorano al suo posto”. L'opinione di Emile de Laveleye sulla comunità familiare (come anche sulla comunità di villaggio) in Russia è non equivoca: a p. 302, egli afferma, infatti, che “Il dogma del progresso ha talmente invaso il nostro cuore e la nostra mente che noi vediamo in qualunque cambiamento ed in qualunque abbandono delle vecchie consuetudini un passo in avanti. Per quanto mi riguarda, io non posso veder scomparire senza rammarico queste antiche istituzioni collettive che sapevano difendere l'uguaglianza e la rettitudine dei costumi”.

¹⁰⁶ Si tratta della struttura urbanistica dei villaggi c.d. binari. Poiché, d'altro canto, le regole consuetudinarie slave prevedevano il divieto di contrarre matrimonio tra persone appartenenti al medesimo *rod*, ne deriva fra l'altro che “il folclore ci attesta nei canti popolari che l'immagine dell'attraversamento della strada o del corso d'acqua era

Una caratteristica piuttosto singolare dell'organizzazione sociale paleoslava, mantenutasi fino al XX secolo, è costituita dal c.d. affratellamento¹⁰⁷. In forza di questo istituto, assimilabile in qualche misura all'adozione, un giovane uomo poteva entrare a far parte di una famiglia allargata, ponendosi sotto la protezione del capofamiglia oppure, comunque, di un componente autorevole della comunità familiare. L'allargamento del gruppo familiare mediante l'affratellamento¹⁰⁸ era preordinato, nelle epoche più antiche, al compimento di azioni militari, mentre in tempi meno remoti si trattava di fare entrare nella comunità familiare uomini giovani da utilizzare per le attività di natura economica. Le tradizioni religiose dell'Est europeo assimilarono l'istituto dell'affratellamento, consentendone la perpetuazione sino alla fine dell'Ottocento. I c.d. patti di fratellanza erano conclusi, specialmente presso gli slavi del sud¹⁰⁹, nelle chiese (cattoliche od ortodosse), alla presenza del prete davanti al quale i due affratellati si scambiavano il giuramento di "sincera ed eterna amicizia"¹¹⁰. Il rito di affratellamento, dal quale

connessa all'idea del matrimonio" (così M. GARZANITI, *Gli slavi. Storia, culture e lingue dalle origini ai nostri giorni*, cit., p. 73).

¹⁰⁷ In slavo, *pobratimstvo*.

¹⁰⁸ Che si poneva in un certo parallelismo con la stessa istituzione del matrimonio.

¹⁰⁹ In Dalmazia, Serbia e Croazia. V. il fondamentale studio di F. DEMELIĆ, *Il diritto consuetudinario degli slavi meridionali*, in M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, cit., p. 33 ss., trad. it. del saggio originariamente pubblicato, sotto il titolo *Le droit coutumier des slaves méridionaux d'après les recherches de M.V. Bogišić*, in *Revue de Législation ancienne et moderne, française et étrangère*, 1876, p. 23 ss. Ma cfr. anche, sulle consuetudini giuridiche popolari degli slavi meridionali, G. BENACCHIO, *La circolazione dei modelli giuridici tra gli slavi del sud (sloveni, croati, serbi)*, Padova, 1995, p. 7 ss.; M. MAZZA, *Il diritto est-europeo nella circolazione dei modelli giuridici*, in A. COSENTINO (a cura di), *L'identità culturale europea nella tradizione e nella contemporaneità*, Udine, 2004, p. 55 ss., *passim*. Sui tipi di proprietà collettiva, o comunità fondiarie, nella (storia della) società contadina slavo-meridionale, v. N.F. PAVKOVIĆ, *Le caratteristiche della proprietà collettiva e il suo destino nella Jugoslavia contemporanea*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 399 ss.

¹¹⁰ Cfr. la descrizione del "rito di affratellamento" contenuta in F. CONTE, *Gli slavi. Le civiltà dell'Europa centrale e orientale* (1986), trad. it., Torino, 1991, 2ª ed. [tit. orig. *Les Slaves. Aux origines des civilisations d'Europe*], p. 233, il quale riferisce il

deriva una particolare unione fra le persone, vale a dire un legame parentale che però non è basato sul sangue, venne formalizzato nell'*Euco-logio sinaitico* dell'XI secolo, che rappresenta il più antico libro della liturgia slava¹¹¹. Certamente l'affratellamento, nel momento storico in cui diventa un rito sacramentale della tradizione religiosa, si trasforma adattandosi alla tradizione medesima, ma nel contempo si rafforza e ciò in definitiva consente la sopravvivenza stessa del patto di fratellanza.

La struttura sociale della comunità di villaggio – ovvero del c.d. *mir*¹¹² – del diritto paleoslavo fu attentamente indagata dal barone August Franz von Haxthausen negli anni quaranta del XIX secolo. Questi era un esperto agronomo tedesco, il quale già aveva svolto indagini sui sistemi agrari in Germania su incarico di Federico Guglielmo IV di

resoconto fatto dall'etnogiurista serbo VALTASAR BOGIŠIĆ, vissuto tra il 1834 e il 1908 [di quest'ultimo, v. *Materiali dalle risposte all'inchiesta nella Slavia meridionale* (1874), trad. it., in P.H. STAHL, M. GUIDETTI (a cura di), *Le radici dell'Europa. Il diritto ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, cit., p. 59 ss.; ID., *Le ricerche sul diritto consuetudinario russo* (1879), trad. it., ivi, p. 93 ss.].

¹¹¹ Si veda R. NAHTIGAL, *Euco-logium Sinaiticum, Starocerkenoslovanski Glagolski Spomenik*, in *Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti v Ljubljani. Filozofsko-Filolosko-Historicni Razred*, I-II, Ljubljana, 1941-1942 (testo in sloveno). In lingua veicolare, v. il lavoro assai documentato di J. FRCEK, *Euco-logium Sinaiticum: texte slave avec sources grecques et traduction française*, in *Patrologia Orientalis*, t. XXIV, 1933, p. 611-801, e t. XXV, 1943, pp. 490-622.

¹¹² Cfr. A. MEITZEN, *Un mir della Grande Russia* (1895), trad. it., in M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, cit., p. 211 ss. (con riguardo ad un *mir* posto nel governatorato di Charkov, a quel tempo territorio della Russia meridionale ed ora in Ucraina). Sull'evoluzione diacronica delle forme di auto-organizzazione autonoma contadina (c.d. organizzazioni di proprietà agricoli in forma comunitaria) in Russia, v. L. VOLIN, *The Peasant Household under the Mir and the Kolkhoz in Modern Russian History*, in C.F. WARE (a cura di), *The Cultural Approach to History*, New York, 1940; D. ATKINSON, *The End of the Russian Land Commune, 1905-1930*, Stanford (Cal.), 1983; O. FIGES, *Collective Farming and the 19th-Century Russian Land Commune: A Research Note*, in *Soviet Studies*, 1986, p. 89 ss. Per le caratteristiche della "proprietà della comunità" sulle aree boschive (ovvero, sul "bene-foresta") nella Russia zarista, v. M.P. RAGIONIERI, *Il diritto russo delle foreste. Aspetti economici e ambientali*, Milano, 2004, p. 1 ss. (sub cap. I, *Il regime delle foreste nella storia russa*).

Prussia¹¹³. Invitato dallo zar Nicola I di Russia ad effettuare ricerche sul sistema delle proprietà terriere nell'Impero zarista, von Haxthausen si recò in Russia negli anni 1843 e 1844, compì numerosi viaggi nelle aree rurali e fece il resoconto delle sue osservazioni in due volumi, pubblicati ad Hannover nel 1847 sotto il titolo *Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands*¹¹⁴. *Mir* significa, nelle lingue slave, alternativamente “pace” e “mondo”. Presso gli slavi orientali, tuttavia, la parola *mir* indica la comunità di villaggio, e più precisamente la comunità agraria/rura-

¹¹³ Si veda A. VON HAXTHAUSEN, *La costituzione del territorio prussiano* (1839), trad. it., in M. GUIDETTI, P.H. STAHL (a cura di), *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, cit., p. 383 ss., dove l'autore esamina tipologia delle comunità di villaggio e strutture familiari (relativamente al possesso della terra) sia in Germania in generale sia in Prussia in particolare (nelle parole di Haxthausen, v. p. 401, si trattava di considerare “i rapporti giuridici nella provincia di Prussia, specie riguardo al diritto agricolo, a quello delle comunità ed a quello di famiglia”). Sul tema, v. altresì G.L. VON MAURER, *Storia della costituzione di villaggio in Germania*, in P.H. STAHL, M. GUIDETTI (a cura di), *Le radici dell'Europa. Il diritto ottocentesco su comunità di villaggio e familiari*, cit., p. 117 ss. (trad. it. delle pp. 1-68 del cap. I dell'opera dal titolo *Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland*, edita ad Erlangen in due voll. 1865-1866).

¹¹⁴ Cfr. A. VON HAXTHAUSEN, *Viaggio nell'interno della Russia, 1843-1844*, con introduzione e cura di S.F. Starr, Milano, 1977, dove la trad. it. della edizione ridotta in lingua inglese del 1972 (tit. orig. *Studies on the Interior of Russia*), ed ivi spec. *sub Le comuni russe*, p. 345 ss. V., inoltre, F.S. STARR, *August von Haxthausen and Russia*, in *Slavonic and East European Review*, n. 44, luglio 1968, p. 462 ss. L'aristocratico August von Haxthausen fu senza dubbio una personalità eccentrica; ad esempio, negli anni in cui studiò giurisprudenza all'Università di Gottinga, tra il 1814 e il 1818, scrisse adattamenti di poesia popolare su un giornale letterario dal titolo *Die Wünschelrute* [La bacchetta magica], né trascurò di interessarsi di fiabe popolari nonché di epica germanica popolare medievale. Promosse costantemente raccolte di materiali folklorici (incluse canzoni folk) e fondò la “Società westfalica per studi storici e antiquari”. Egli, in particolare, tesseva abitualmente le lodi delle comuni agricole slave primitive (*id est*, del “primitivo possesso comune della campagna russa”), quali strutture corporative e base dell'organizzazione dei contadini. La comunità di villaggio russa era per lui espressione del “comunismo contadino”.

le o contadina (*obščina*)¹¹⁵ all'interno della quale i diversi gruppi familiari (*rod*) sono legati dal patto di solidarietà.

La forma organizzativa delle comunità di villaggio del diritto (paleo)slavo orientale è tipicamente collettivistica. L'economia del *mir*, frutto di una evoluzione millenaria, prevede infatti rigorosamente la redistribuzione collettiva sia delle terre sia dei prodotti. La struttura sociale del *mir* contempla la figura del capo-villaggio, che prende il nome di *starosta*. Quest'ultimo viene eletto dai componenti adulti della comunità di villaggio, il cui governo è altresì assicurato dal consiglio degli anziani. Le decisioni del consiglio degli anziani vengono adottate all'unanimità, mentre le stesse funzioni dello *starosta* sono comparativamente minori rispetto a quelle del consiglio degli anziani, e si riducono in definitiva alla rappresentanza esterna del *mir*. Le deliberazioni di maggiore rilevanza, e quindi le decisioni sui rapporti fra i diversi *rod* che compongono la comunità di villaggio, nonché soprattutto la redistribuzione delle terre e dei prodotti¹¹⁶, sono di competenza del consiglio degli anziani. In definitiva, il consiglio degli anziani ha un ruolo fondamentale nell'amministrazione della comunità di villaggio, specialmente sotto il profilo del mantenimento delle regole tradizionali, ossia della *starina*¹¹⁷. Il *mir* conobbe, a grandi linee, tre fasi principali

¹¹⁵ Osserva giustamente G. CRESPI REGHIZZI, in P. BISCARETTI DI RUFFIA, G. CRESPI REGHIZZI, *La Costituzione sovietica del 1977. Un sessantennio di evoluzione costituzionale nell'URSS*, Milano, 1979, nt. 98 a p. 163, che l'*obščina* costituisce la "forma più antica di comunità rurale consuetudinaria nella Russia prerivoluzionaria", nonché il simbolo del "socialismo contadino" dei populisti. In dottrina v., altresì, le ampie disamine di J. BLUM, *Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century*, Princeton (NJ), 1972, 2ª ed. (il vol. consta di ben 655 pagg.), e di P.P. POGGIO, *Comune contadina e rivoluzione in Russia. L'obščina*, Milano, 1978, il quale, a proposito delle tradizioni comunitarie contadine nella Russia prerivoluzionaria, parla di "utopia comunitaria slavofila" che si struttura come "generalizzazione del modello rappresentato dalle comunità contadine" (cfr. p. 203). Di quest'ultimo autore, v. altresì il saggio intitolato *Controversie attorno alla "comune rurale" russa*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 471 ss.

¹¹⁶ Come anche la relativa pianificazione.

¹¹⁷ L'etimo (paleo)slavo *star-*, che significa "antico" o "anziano" e che è comune (come si è visto nel testo) alle parole *starosta* e *starina*, indica chiaramente l'importanza che viene attribuita alla conservazione della tradizione nell'amministrazione della

nel contesto istituzionale russo(-sovietico). In una prima (lunga) fase, la struttura del *mir* convive con le istituzioni zariste. Nel 1861, con l'adozione della legge di emancipazione dei servi voluta dallo zar Alessandro II, il *mir* vede riconosciute e anzi ampliate le sue funzioni e prerogative. Infine, a seguito della Rivoluzione bolscevica dell'ottobre 1917, il *mir* e le antiche strutture del villaggio slavo vengono dissolte per essere sostituite dalle nuove forme organizzative imposte dalla collettivizzazione socialista¹¹⁸.

Nonostante le vicende storiche sfavorevoli al mantenimento della struttura tradizionale della comunità di villaggio degli slavi orientali fondata sull'unione dei *rod* e sullo sfruttamento collettivo delle terre, anche in epoca contemporanea la distribuzione delle terre veniva talvolta operata presso i villaggi slavi nel modo sopra esaminato. Si ricorda, ad esempio, che soltanto dopo la prima guerra mondiale e grazie alle ricognizioni effettuate dall'aviazione, furono "scoperti" nella regione

comunità di villaggio, ovverosia alla persistenza diacronica di organizzazione e funzionamento del *mir* slavo-orientale.

¹¹⁸ Scorrendo le interessanti annotazioni di A. VON HAXTHAUSEN, *Viaggio nell'interno della Russia, 1843-1844*, cit., si reperiscono, ad esempio alle pp. 348-349, numerose (e significative) massime russe, in cui vengono riconosciuti "l'autorità, il diritto, la sanità della comunità"; tali massime popolari sono le seguenti: "Dio solo guida il *mir*. Il *mir* è una gran cosa. Il *mir* è come onda che monta. Il *mir* ha grandi il capo e il collo. Getta qualsiasi cosa sulle spalle del *mir*, perché il *mir* te la porterà via. Le lacrime del *mir* sono chiare, ma corrodono. Il *mir* sospira, e la rupe scoppia. Basta che il *mir* sospiri e l'eco s'udrà nella foresta. Uno taglia legna nella foresta, e le schegge volano al *mir*. Grazie al *mir* un filo diventerà una veste per l'uomo spoglio. Nessuno al mondo può separarsi dal *mir*. Quello che appartiene al *mir* appartiene anche alla cara madre. Quello che il *mir* decide dev'essere accettato. Quando tutto il *mir* sospira, la generazione d'allora va incontro a miserabile morte. Il *mir* è il bastione della nazione". *Ivi*, a p. 349, si legge altresì che "Per comprendere la natura del *mir* si deve prendere attentamente in esame la caratteristica fondamentale degli slavi in generale e dei russi in particolare. [...] Da nessun'altra parte i vincoli del sangue, l'unità della famiglia e della sua naturale estensione, la comunità, si sono rivelati con tanta forza come nel popolo russo. L'unità della famiglia e la *forma comunitaria della proprietà* costituiscono il carattere originale della società slava; pure, tra gli slavi occidentali questa caratteristica non è tanto sviluppata, o rigidamente conservata, come tra i russi" (il corsivo è mio).

della Polesia (o Polessia)¹¹⁹, al confine tra Bielorussia e Ucraina, alcuni villaggi rurali, i cui abitanti non sapevano della caduta dello zar e – ciò che più conta ai fini della presente indagine – avevano continuato ininterrottamente ad osservare le regole tradizionali millenarie in materia di redistribuzione collettiva delle terre e dei prodotti¹²⁰.

¹¹⁹ In bielorusso *Палесье*, e in ucraino *Полісся*. La radice (paleo)slava del nome Poles(s)ia significa “bosco”.

¹²⁰ Cfr. M. GARZANITI, *Gli slavi. Storia, culture e lingue dalle origini ai nostri giorni*, cit., p. 66. *Ivi* (p. 67) l'autore aggiunge, dal punto di vista storico, che “Già a partire dal medioevo le comunità slave all'interno del Sacro romano impero subirono forti pressioni affinché abbandonassero la tradizionale prassi di sfruttamento collettivo delle terre. Nella sua *Cronaca degli slavi*, Helmold testimonia come Enrico il Leone (1129-1195), duca di Sassonia, dopo aver sottomesso definitivamente le tribù slave occidentali degli obodriti, li costrinse a coltivare ognuno “il proprio appezzamento di terra” (*agrum suum*), ponendo un limite alle ruberie e all'abbandono della terra”.

Per quanto concerne, in particolare, le strutture collettivistiche delle antiche comunità contadine (c.d. villaggi comunitari) della Romania, disponiamo della importante opera di H.H. STAHL, *La comunità di villaggio. Tra feudalesimo e capitalismo nei Principati danubiani*, ediz. it. a cura di B. VALOTA CAVALLOTTI, Milano, 1976 [si tratta di una sintesi in lingua italiana della versione francese, apparsa a Parigi sotto l'egida dell'UNESCO, dell'opera originariamente pubblicata in tre volumi, dal 1958 al 1965, intitolata *Contributii la studiul satelor devălmase românești (Contributi allo studio dei villaggi comunitari romeni)*; fra l'altro, nella copertina della cit. ediz. it. è riprodotta la pianta del “Museo del Villaggio” di Bucarest]. V., inoltre, D. MITRANY, *The Land and the Peasant in Rumania*, London, 1930, p. 228 ss.; H.H. STAHL, *L'organisation collective du village roumain*, relazione presentata al XII Congresso Internazionale di Sociologia, tenutosi a Bruxelles dal 25 al 29.08.1935; ID., *Nerej, un village d'une région archaïque*, I-III, Bucarest, 1939. Circa, poi, il diritto della Romania post-socialista, v. A. PALETTO, A.F. SĂRGHE, *Il ruolo delle proprietà collettive nella gestione dei boschi in Romania*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2009, n. 1, p. 89 ss., ed *ivi* spec. p. 92 ss., sulle tre principali forme di proprietà collettive in Romania, rappresentate da *Obște*, *Composesorat* e *Padurea comunala* (la terza, che è la più diffusa, riguarda approssimativamente 900.000 ettari, ossia il 59% delle proprietà collettive romene, mentre le prime due si estendono per il restante 41%).

Nell'ambito del diritto dell'Est europeo, v. pure N. CZETÒ, A. PALETTO, *Diritti di proprietà e forme di gestione forestale in Ungheria*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2010, n. 1, p. 127 ss. (per l'approccio del gius-forestalista); T. HOFER, *Proprietà collettive di diritto privato in Ungheria*, in G.C. DE MARTIN (a cura di), *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, cit., p. 519 ss.; B. WIERZBOWSKI, Z. WITKOWSKI, *Le comunità fondiarie in Polonia: il*

6. La proprietà collettiva del suolo agricolo in Cina

Nel contesto dei diritti asiatici, ed in particolare tra gli ordinamenti del lontano Oriente (ossia dell'Asia orientale), spicca il caso della Repubblica popolare cinese. Si tratta – come noto – di un sistema normativo che è tuttora fondato sui principi del diritto socialista, e che quindi attribuisce grande rilevanza alle forme di appartenenza collettiva (o comunitaria) del suolo¹²¹. Di speciale interesse, nell'ottica in esame, appare una sia pure breve disamina della proprietà collettiva del suolo, la quale rappresenta – ai sensi dell'art. 6 della vigente Costituzione della RPC del 1982 (ripetutamente emendata), la forma di proprietà pubblica socialista, di cui sono titolari le “masse lavoratrici”, che si colloca al livello immediatamente inferiore rispetto alla proprietà fondiaria statale. In via preliminare, occorre ancora ricordare che nell'ordinamento della Cina popolare lo studio del sistema politico non può mai essere disgiunto da quello dei sistemi sia giuridico sia della proprietà. Sempre in via di prima approssimazione al tema, è necessario altresì aggiungere che le definizioni di ordine generale in materia di proprietà dei suoli (non soltanto di quelli agricoli) hanno una certa rilevanza che, però, non può essere considerata decisiva, in considerazione del pluralismo degli statuti e della complessità che contraddistinguono la proprietà in Cina

tentativo di adeguamento delle vecchie istituzioni al nuovo ordine sociale, ivi, p. 433 ss.; A. PALETTO, *Agrarian commons in Slovenia: un concetto antico per una moderna forma di gestione forestale*, comunicazione presentata alla 19ª Riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università di Trento, dedicata al tema generale *Assetto fondiario collettivo: struttura e performance di una entità complessa*, svoltasi dal 14 al 15.11.2013 presso il Dipartimento di Economia e management dell'Ateneo trentino.

¹²¹ Si vedano, oltre al saggio di A. SERAFINO, *L'incerta titolarità delle forme di appartenenza in Cina, tra proprietà collettiva e proprietà statale*, in G. AJANI, J. LUTHER (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, Napoli, 2009, p. 319 ss., le illuminanti disamine di G. CRESPI REGHIZZI, *Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina*, in P. CERAMI, M. SERIO (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica*, Torino, 2011, p. 195 ss.; ID., *Proprietà e diritti reali sul suolo extraurbano*, in *Mondo cinese*, n. 145, 2011, p. 45 ss. Di G. CRESPI REGHIZZI v., altresì, il contributo dal titolo *Ownership and Right of Use of Agricultural Land in China*, in S. BERETTA, L. ZHANG (a cura di), *Contemporary China through the Eyes of Italian Experts*, Pechino, 2012, p. 188 ss. (testo in cinese).

come altrove, ma soprattutto tenendo conto delle peculiarità cinesi, dove le regole sulla proprietà e sulla relativa titolarità sono da cercare non tanto e non solo nella Costituzione oppure in grandi leggi (non peraltro nel codice civile, che ancora oggi non troviamo nell'ordinamento della Cina popolare), quanto piuttosto in misura significativa nelle leggi speciali come pure nelle fonti di rango secondario, vale a dire i regolamenti. Neppure è da trascurare, quando si riflette sul regime (pubblico) di appartenenza dei suoli in Cina, il profilo attinente per un verso le decisioni della magistratura e, per altro verso, i provvedimenti (nonché le prassi) adottati(/e) dalle amministrazioni pubbliche, e quindi in definitiva gli aspetti concernenti la *law in action* (contrapposta alla *law in the books*).

Sebbene anche in Occidente e, segnatamente, nel nostro Paese, non siano mancate in passato e siano anche attualmente piuttosto diffuse le ideologie in vario modo anti-proprietarie ovvero, comunque, sensibili alla stretta interazione tra la dimensione politica e la protezione della proprietà¹²², è chiaro che la questione proprietaria si pone in modo mol-

¹²² Basti pensare al tema, oggi molto dibattuto, dei beni comuni o *commons*, su cui v. in *primis* U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2012, nonché prima, dello stesso autore, *I diritti reali*, I, *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2001, e inoltre, sempre di U. MATTEI, *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, V, 2012, p. 1117 ss., il quale afferma: “Difficile immaginare un’area del diritto civile che più evidentemente rifletta, e a sua volta determini, le trasformazioni politiche, economiche e sociali di un dato periodo storico di quanto lo faccia la proprietà”, per poi aggiungere che “la più significativa trasformazione politica, giuridica e culturale dell’ultimo decennio in materia di proprietà è stata sicuramente l’irrompere sulla scena della nozione di beni comuni, categoria sovversiva della vecchia tassonomia binaria” (*id est* – come precisa poco sopra lo stesso Mattei – “la vecchia dicotomia fra proprietà pubblica e privata”; v. alle pp. 1117-1118). Non mancano, naturalmente, le voci dissenzienti, come per esempio E. VITALE, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Roma-Bari, 2013, che prende decisamente le distanze rispetto alla “mistica dei beni comuni”, oppure (ma più cautamente) A. FARÌ, *Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell’ecosistema*, Napoli, 2013 (*sub II*, *Una dimensione pubblica evoluta dei beni o una nuova categoria? Ragionando dei beni comuni*, p. 83 ss.). Poiché sottostante all’idea di bene comune, o *res communis omnium*, vi è la nozione di interesse generale, e quindi un riferimento alle nozioni di interesse pubblico e *res publica*, ne discende che valorizzare il bene comune significa nel contempo ri-valorizzare la *res publica*. Si vedano, ampiamente nonché di

to differente nella Repubblica popolare cinese. In quest'ultimo sistema, infatti, la proprietà non è attribuita soltanto in certi casi – come avviene in Italia – allo Stato, ovvero a enti regionali o enti pubblici, oppure an-

recente, A. ALGOSTINO, *Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la Costituzione*, in *Costituzionalismo.it* (www.costituzionalismo.it), n. 3/2013; A. CIERVO, *I beni comuni*, Roma, 2013; P. CHIRULLI, *I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà*, in *Studi in onore di C. Rossano*, Napoli, 2013, p. 601 ss.; A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino, 2013; G. GALASSO, *Liberalismo e democrazia*, Roma, Salerno Editrice, 2013, p. 69 ss. (il quale individua nei "diritti diffusi" la matrice logica dei beni comuni); C.A. GRAZIANI, *La terra: oggetto di possesso o bene comune?*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2013, n. 1, p. 1 ss.; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013; U. MATTEI, *Contro riforme*, Torino, 2013; M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, con introduzione della curatrice e postfazione di S. Rodotà, Verona, 2012 (in relazione a quest'ultima opera, v. i commenti di M. BARCELLONA, *A proposito dei "beni comuni": tra diritto, politica e crisi della democrazia*, in *Europa e diritto privato*, 2013, p. 617 ss.; C. SALVI, *Beni comuni e proprietà privata*, in *Rivista di diritto civile*, 2013, p. 209 ss.). Tutto ciò ha, altresì, importanti ricadute pratiche: cfr., da ultimo, I. FRANCO, *Il bene comune e l'incontro-scontro tra pubblico e privato nell'attività della p.a.*, in *Urbanistica e appalti*, 2013, p. 643 ss.; N. GIANNELLI, *Beni comuni e servizi pubblici: utilità sociale e gestione democratica*, in *Istituzioni del federalismo*, 2013, p. 583 ss., nonché, nella prospettiva del gius-privatista, A. NERVI, *Il ruolo del contratto nella gestione dei beni comuni*, comunicazione presentata alla 19^a Riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università di Trento, dedicata al tema generale *Aspetto fondiario collettivo: struttura e performances di una entità complessa*, tenutasi dal 14 al 15.11.2013 presso il Dipartimento di Economia e management dell'Ateneo trentino (dove analisi delle nozioni di beni pubblici, proprietà pubblica, beni comuni e beni collettivi, nonché esame del caso pratico rappresentato dalla gestione dei rifiuti). Si ricordi, altresì, che le questioni concernenti la proprietà collettiva ed i limiti della proprietà sono state discusse anche sulle opposte sponde dei *libertarians*, ossia dei "libertari di destra" e "libertari di sinistra"; v. F.M. NICOSIA, *Il Locke conteso. I diritti di proprietà tra libertarians e left-libertarians*, in *Rivista di Politica*, aprile-giugno 2013, p. 119 ss. (ed *ivi* cfr. pure P. ADAMO, *Left and Right: alle origini del libertarianism*, p. 67 ss.). Per l'approccio critico della gius-comparatistica (e della filosofia politica), v. L. COCCOLI, *"Property is (still) theft!" From the Marx-Proudhon Debate to the Global Plunder of the Commons*, in *Comparative Law Review* (www.comparative-lawreview.com), n. 1/2013, cui *adde*, nella convegnistica, gli interventi di C. SALVI, A. AMENDOLA e A. SOMMA al convegno su *Disarticolare la proprietà? Beni comuni e le possibilità del diritto. Duncan Kennedy, Antonio Negri e Stefano Rodotà*, svoltosi l'8.10.2013 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia.

cora – caso di notevole interesse ai fini della presente indagine – a comunità o collettività agro-forestali variamente denominate – e fatto altresì salvo il caso (residuale) dei suoli compresi nell’ambito del demanio pubblico necessario¹²³; per i cinesi, la terra è di proprietà esclusiva dello Stato o di organismi collettivi rurali. Nel primo caso, i testi normativi della Cina popolare fanno riferimento alla proprietà di “tutto il popolo”, mentre nella seconda ipotesi si tratta più propriamente della forma di appartenenza – o proprietà – collettiva, talvolta indicata come proprietà dei contadini. Questo è l’assetto della proprietà che emerge dall’esame delle fonti normative rilevanti della Repubblica popolare cinese, dopo che cioè sono state analizzate sia le norme costituzionali sia le principali leggi destinate in un futuro (forse prossimo) a confluire nel progettato codice civile¹²⁴, e inoltre nelle leggi speciali. Il modello

¹²³ *Id est*, la spiaggia, il lido del mare, ecc. V., *si vis*, M. MAZZA, *I beni pubblici nella prospettiva del diritto pubblico dell’economia*, in G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto pubblico dell’economia*, Milano, 2013, 2^a ed., p. 325 ss.

¹²⁴ Si vedano L. CHEN, C.H. VAN RHEE (a cura di), *Towards a Chinese Civil Code. Comparative and Historical Perspectives*, Leiden-Boston, 2012 (*Chinese and Comparative Law Series*, n. 1); H. MEILING, *Discussioni e tendenze nel processo di codificazione del diritto civile cinese*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici - International Survey of Roman Law*, n. 41, 2013, 585 ss. Per le regole contrattuali contenute nella *Uniform Contract Law of the People’s Republic of China* (UCL), promulgata il 15 marzo 1999 ed entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno (il testo legislativo è formato da ben 428 articoli, suddivisi in ventitré capitoli), cfr. J. MO, *Developing Uniform Rules for Commercial Contracts in Greater China: Challenges and Possibilities*, in *Uniform Law Review/Revue de droit uniforme*, 2013, p. 128 ss., il quale rileva che nella detta legge vi sono sia previsioni che aderiscono alla *civil law tradition* sia disposizioni aderenti invece alla *common law tradition*, cosicché la Cina appare – nell’opinione dell’autore – un Paese con *mixed legal traditions* (Mo considera comprese nella *Greater China Area*, oltre alla Cina continentale/*Mainland China*, anche Hong Kong e Macao – in quanto Regioni amministrative speciali o RAS – e altresì Taiwan). Adde T. SUN, *Du Droit Chinois des Contrats*, Aix-en-Provence, dicembre 2012, dove riferimenti alla legge sui contratti economici del 1981, alla legge sui contratti economici con l’estero del 1985, alle disposizioni rilevanti nei Principi generali del diritto civile del 1986, alla legge sui contratti tecnologici del 1987, nonché alla legge sui contratti (o legge unificata sui contratti) del 1999 (la nozione giuridica di contratto – in cinese, 合同 –, dapprima contenuta nell’art. 85 dei Principi generali di diritto civile del 1986, è ora delineata nell’art. 2 della legge sui contratti del 1999). In precedenza, v. pure l’ampio commento di Z. MO, *Chinese Contract Law. Theory and Practice*, Leiden, 2006 (la legge unificata

normativo della Cina popolare si presta – come si vede – ad essere studiato secondo le coordinate metodologiche che sono corredo abituale delle conoscenze dei giuristi (come anche degli operatori pratici) appartenenti alla tradizione giuridica di *civil law*, sia pure con alcune importanti eccezioni, le quali sono rappresentate, da un lato, dalla mancanza del controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi¹²⁵ e, dall'altro lato, dalla natura quasi-normativa dei “chiarimenti”, ovvero “interpretazioni” o anche “istruzioni direttive”, impartiti(/e)¹²⁶ dalla Corte supre-

sui contratti del 1999 ha abrogato le previgenti leggi – di cui *supra*, in questa stessa nota – relative ai contratti economici ed ai contratti economici con dimensione internazionale, come anche la legge sui contratti concernenti la tecnologia).

¹²⁵ Sia consentito il rinvio al mio saggio breve dal titolo *Repubblica popolare cinese: Verso l'introduzione del controllo giurisdizionale (diffuso) di costituzionalità degli atti normativi?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, p. 942 ss., dove riferimenti al dibattito cinese sviluppatosi – sia pure in anni non recentissimi – sul tema del controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi, quale alternativa al sistema che oggi è normativamente previsto (anche se in effetti scarsamente praticato) in Cina del controllo politico (o autocontrollo) costituzionale da parte dell'Assemblea nazionale del popolo, ossia del Parlamento nazionale unicamerale della RPC.

¹²⁶ Non diversamente da quanto accadeva in Unione Sovietica, e altresì nei Paesi dell'Est europeo sino al crollo del muro di Berlino nel 1989. Su interpretazione giurisprudenziale e valore del precedente nei Paesi socialisti, con particolare riguardo all'esperienza sovietica, sono tuttora fondamentali le pagine di G. CRESPI REGHIZZI, *Il cittadino Kirill Krapivin e la legge. Quarantaquattro casi di diritto sovietico*, Milano, 1983, ed *ivi v. sub Introduzione*, spec. 4, I “chiarimenti direttivi” delle Corti supreme, p. XVII ss., in relazione alle direttive periodicamente elaborate sia dalla Corte suprema dell'URSS sia, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, dalle Corti supreme delle Repubbliche federate. L'ordinamento giurisdizionale e processuale russo ha mantenuto questo “residuo sovietico”; cfr., da ultimo, A. DI GREGORIO, *La giurisprudenza della Corte costituzionale della Russia nel biennio 2010-2011*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2012, spec. p. 4983, dove, a proposito della “natura vincolante dei cosiddetti “chiarimenti direttivi” delle due Supreme Corti della giurisdizione ordinaria ed arbitrale (Corte suprema e Corte arbitrale superiore), resi sia in astratto sia in occasione di un ricorso concreto e che riguardano l'interpretazione delle leggi”, i quali chiarimenti sono “emessi allo scopo di uniformare e chiarire la prassi di applicazione del diritto”, l'autrice rileva che “A tali chiarimenti viene attribuita la stessa efficacia della legge da applicare (con un parallelismo con le sentenze interpretative della Corte costituzionale) ed addirittura efficacia retroattiva, potendosi giustificare la riapertura di un procedimento già deciso con sentenza passata in giudicato qualora dopo la sua definizione normativa un chiarimento della Corte superiore abbia dato un'interpretazione differente delle di-

ma del popolo agli organi giurisdizionali subordinati¹²⁷. Orbene, le fonti cinesi ci dicono al di fuori di ogni possibile dubbio che la proprietà dei suoli, sia urbani sia rurali, in nessun caso può essere attribuita a soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Se, infatti, i suoli sono urbani, essi appartengono allo Stato; qualora, invece, si tratti di suoli rurali, posti cioè all'esterno delle circoscrizioni urbane, i suoli medesimi ricadono principalmente nell'ambito della proprietà collettiva (in alcuni casi – come sopra anticipato¹²⁸ – esse costituiscono forme di appartenenza collettiva dei contadini). Non sussiste, in ogni, caso, la proprietà privata dei suoli.

La disciplina rilevante è univoca, anche se dispersa in una molteplicità di fonti. Si tratta, in primo luogo, degli art. 6 e 10 della Costituzione della RPC, e inoltre della Legge sull'amministrazione del suolo del 1986 (modificata nel 2004)¹²⁹, dei Principi generali di diritto civile del 1986¹³⁰, della Legge sui comitati di villaggio del 1998, della Legge sul-

sposizioni applicate”. Ed ancora – prosegue Angela Di Gregorio – “La Corte costituzionale [russa], nel caso trattato nella sentenza del 21 gennaio 2010 [riguardante la verifica, su ricorso presentato da alcune società per azioni, della compatibilità costituzionale di disposizioni contenute nel codice di procedura arbitrale della Federazione Russa: esattamente, si trattava dell'art. 170, c. 4, dell'art. 311, p.to 1, e dell'art. 312 cod. proc. arb.], ha avallato l'efficacia normativa e vincolante e persino retroattiva dei chiarimenti direttivi, pur stabilendo una serie di condizioni”. In definitiva, si constata la perdurante obbligatorietà dei chiarimenti direttivi emanati dalle Corte supreme nello spazio giuridico post-sovietico.

¹²⁷ Come osserva giustamente G. CRESPI REGHIZZI, *La legge cinese sui diritti reali: pensieri alla rinfusa*, in S. SCHIPANI, G. TERRACINA (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti reali*, Roma, 2009, spec. p. 47, nt. 1, “Nonostante la posizione ufficiale e più conservatrice della dottrina cinese in tema di fonti del diritto – a questo riguardo debitrice del pensiero giuridico sovietico e del principio della “legalità socialista” – non v'è dubbio che, non solo nella pratica, questi interventi dell'organo giudiziario di vertice siano equiparabili a fonti normative”. Il chiaro autore *ivi* aggiunge che “Questa conclusione consegue alla constatazione che sentenze rese in contraddizione con interpretazioni della Corte Suprema sono state annullate o riformate per motivi equiparabili a violazioni di legge”.

¹²⁸ V. *ante*, in questo stesso paragrafo.

¹²⁹ Cfr. art. 2.

¹³⁰ V. gli art. 73-74. Sui Principi generali del diritto civile (cin. *Minfa Tongze*), approvati dall'Assemblea nazionale del popolo il 12 aprile 1986 ed entrati in vigore a

l'amministrazione degli immobili urbani del 1994 (emendata nel 2007), della Legge sulla concessione di fondi agricoli nelle aree rurali del 2002, nonché soprattutto (e più recentemente) dalle Legge sui diritti reali adottata dall'Assemblea nazionale popolare (l'organo legislativo nazionale della RPC)¹³¹ il 16 marzo 2007 ed entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno¹³². Bisogna, ulteriormente, precisare, che quando

partire dal 1° gennaio 1987, v. H. PAZZAGLINI, *La recezione del diritto civile nella Cina del nostro secolo*, in *Mondo cinese*, n. 76, 1991, p. 49 ss. *Amplius*, cfr. R. BERTINELLI, *Verso lo stato di diritto in Cina. L'elaborazione dei principi generali del Codice civile della Repubblica popolare cinese dal 1949 al 1986*, Milano, 1988 (Università LUISS "Guido Carli", *Collana di studi storico-politici*, vol. 5). Nella letteratura straniera, v. *ex plurimis* J. OCKO (a cura di), *The Emerging Framework of Civil Law in China*, n. tematico di *Law and Contemporary Problems*, n. 52, 1989.

¹³¹ L'ordinamento cinese-popolare contempla, oltre alle leggi nazionali, le leggi di livello (sub-nazionale/sub-statale, e cioè) locale, adottate specialmente dalle Assemblee popolari provinciali, ma anche dalle Assemblee popolari sia delle regioni autonome sia delle municipalità autonome; si veda lo studio dettagliato di M. XIA, *The People's Congresses and Governance in China. Toward a Network Mode of Governance*, London-New York, 2008. Sulla funzione legislativa attribuita all'ANP, considerata nel quadro del sistema di governo assemblear-popolare della RPC, cfr. A. RINELLA, *Cina*, in R. DICKMANN, A. RINELLA (a cura di), *Il processo legislativo negli ordinamenti costituzionali contemporanei*, Roma, 2011, p. 387 ss.; ID., *L'attività legislativa in Cina. L'"obliquità" dell'ordinamento costituzionale cinese tra rule of law e pragmatismo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2007, p. 3 ss., il quale si sofferma sulla distinzione tra leggi nazionali fondamentali e leggi nazionali ordinarie (cfr. p. 14 ss.). Per il ruolo delle commissioni parlamentari, v. M. IACOMETTI, *L'organizzazione interna dei Parlamenti*, Roma, 2010, p. 247 ss. Con riguardo al (complesso) sistema delle fonti normative nella Cina popolare, v. infine F.R. ANTONELLI, *La "Legge sulla legislazione" ed il problema delle fonti nel diritto cinese*, in *Mondo cinese*, n. 119, 2004, p. 23 ss., dove l'autore analizza in modo approfondito la legge sulla legislazione (*Law on Law-Making*, cin. *lifa fa*) approvata dall'ANP il 15 marzo 2000.

¹³² Di quest'ultima legge – c.d. *Law of Property-LP*, in cinese *wuquan fa* – cfr. gli art. 47 e 58. Per un vasto commento, con la partecipazione anche di studiosi della RPC, v. S. SCHIPANI, G. TERRACINA (a cura di), *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti reali*, cit., cui adde F. FONTANAROSA, *La proprietà collettiva nel diritto cinese*, in *Archivio Scialoja - Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2012, n. 1, p. 199 ss.; P. RESCIGNO, *La nuova legge cinese sui diritti reali*, in ID., *Codici. Storia e geografia di un'idea*, cit., p. 215 ss. In particolare, P. RESCIGNO (*op. ult. cit.*, p. 215 s.), rileva che "Può essere interessante per gli studiosi italiani soffermarsi sull'articolo 3 della legge ora in vigore in Cina. La

si parla di proprietà statale e di proprietà collettiva nel diritto della Cina popolare, il titolare effettivo dei poteri di gestione e di controllo del suolo va individuato caso per caso, nel senso che per la proprietà dello Stato si tratterà del Consiglio (degli affari) di Stato, ossia il Governo

disposizione ha un carattere storico-narrativo con riguardo all'evoluzione del diritto cinese ed è così redatta: "Lo Stato, nella fase iniziale del socialismo, si attiene ad un sistema economico fondamentale in cui la proprietà pubblica costituisce l'elemento principale, e nel quale economie a più forme di proprietà si sviluppano congiuntamente. Lo Stato consolida – ed è questa l'attuale situazione del diritto cinese – e sviluppa l'economia pubblica, incoraggia, sostiene ed indirizza lo sviluppo dell'economia non pubblica. Lo Stato – infine – attua l'economia di mercato socialista, garantisce a tutti i soggetti del mercato una pari posizione giuridica e il diritto allo sviluppo". La norma, tuttavia, non ha soltanto finalità di ricostruzione storica del sistema; ha altresì valore di programma all'interno della legge sulla proprietà e i diritti reali".

Il testo legislativo della *Property Law* (o *new property code*) cinese è disponibile nella versione italiana: cfr. G. TERRACINA, *La legge sui diritti reali*, in S. SCHIPANI, G. TERRACINA (a cura di), *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese*, Torino, 2008, vol. 5 (l'opera – meritoria per la conoscenza in Italia dell'ordinamento cinese – è realizzata su iniziativa dell'"Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del sistema giuridico romanistico", grazie al sostegno del CNR-Dipartimento Identità Culturale, dell'Università di Roma "La Sapienza", dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza). Sui lavori preparatori, v. G. CRESPI REGHIZZI, *Proprietà e diritti reali in Cina*, in *Mondo cinese*, n. 126, 2006, p. 26 ss.; A. SERAFINO, *In tema di proprietà in Cina (i progetti della legge sui diritti reali)*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, I, p. 549 ss.; G. TERRACINA, *Intorno alla legge sui diritti reali della RPC*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, n. 35, 2007, p. 281 ss. La Legge sui diritti reali, che si compone di ben 247 articoli, è stata emanata dall'ANP dopo sette esami della bozza; il lavoro di redazione del provvedimento legislativo, iniziato alla fine degli anni novanta del XX secolo, si è prolungato per circa otto anni. Nella dottrina straniera, v. ad esempio S. MESSMANN, *Protection of Property in China. Changes under the New Chinese Legislation*, in *Zeitschrift für Chinesisches Recht*, 2008, n. 2, p. 113 ss.; A.H.Y. CHEN, *The Law of Property and the Evolving System of Property Rights in China*, in G. YU (a cura di), *The Development of the Chinese Legal System. Change and Challenges*, London-New York, 2011, p. 81 ss.; X. SONG, *Das neue chinesische Eigentumsgesetz zwischen sozialistischer Kontinuität und Wandel. Zur Weiterentwicklung des verfassungsrechtlichen Schutzes des Privateigentums in der VR China*, Hamburg, 2013.

popolare centrale (o nazionale) della RPC¹³³, oppure di sue articolazioni periferiche¹³⁴, laddove invece per la proprietà collettiva viene in considerazione una pluralità di organi e organismi, chiamati di volta in volta comitati, gruppi (o sottocomitati) ovvero ancora organizzazioni economiche collettive, comunque istituiti ai differenti livelli delle suddivisioni amministrative previste dall'ordinamento cinese¹³⁵.

Ma è lecito domandarsi, a questo punto: è sempre stato così nella storia del diritto di proprietà nella Repubblica popolare cinese? Quale è stato il trattamento riservato ai diritti storici di proprietà nella RPC prima dell'attuale Costituzione del 1982, la quale senza dubbio – come si è visto sopra – afferma il duopolio della proprietà, ossia la rigida dicotomia tra proprietà statale e proprietà collettiva? La comparazione diacronica, o storiografica¹³⁶, non manca di fornire sorprese. Il Programma comune (o Costituzione provvisoria) del 1949, approvato all'indomani della proclamazione della Repubblica popolare cinese, faceva riferimento all'art. 27 alla proprietà del suolo acquisito dai contadini e alla correlata necessità di tutela, come anche più genericamente alla politica di assegnazione della terra ai coltivatori. A sua volta, la Costituzione del 1954 affermava, all'art. 5, l'esistenza in Cina di quattro forme di proprietà¹³⁷, rappresentate dalla proprietà statale e inoltre dalla proprietà cooperativa, personale e capitalistica. La medesima Carta costituzionale, rimasta in vigore per oltre un ventennio, stabiliva espressamente, all'art. 8, che la proprietà fondiaria dei contadini è protetta dallo Stato cinese.

¹³³ Rinvio al mio ampio studio monografico dal titolo *Lineamenti di diritto costituzionale cinese*, Milano, 2006 (spec. IV, *Le funzioni esecutive*, p. 63 ss.). V. altresì, più brevemente, A. RINELLA, *Cina*, Bologna, 2006 (Coll. *Si governano così*, a cura di C. Fusaro), p. 67 ss.; M. MAZZA, *La Cina*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, 2009 (rist. 2013), p. 616 ss., spec. p. 624 ss.

¹³⁴ Che prendono il nome di Dipartimenti per la gestione dei terreni.

¹³⁵ Mi permetto di rinviare alla mia monografia intitolata *Decentramento e governo locale nella Repubblica popolare cinese*, Milano, 2009.

¹³⁶ Ovvero, la comparazione verticale, contrapposta alla comparazione orizzontale (il cui scopo principale consiste nel "tesaurizzare" le esperienze di altri Stati).

¹³⁷ Relativamente ai beni di produzione.

Gli usi collettivi del suolo basati sul diritto consuetudinario cinese sono alterati dalla legge sulla riforma agraria del 1950, che avvia un processo all'esito del quale la proprietà fondiaria dei contadini "ricchi" verrà effettivamente frazionata e distribuita ai contadini "poveri". Ma anche questa legge riconosce esplicitamente, all'art. 7, la proprietà fondiaria dei contadini "medi", e altresì quella della sottocategoria dei contadini "medi benestanti". La norma da ultimo menzionata, infatti, pone l'obbligo di rispettare (e, quindi, il divieto di violare) la proprietà dei suoli di contadini "medi" e "medi benestanti". Venne, quindi, il periodo della campagna per la cooperazione agraria, lanciata nel 1955 dal Partito comunista cinese. Anche in questo caso, peraltro, veniva fatta salva la proprietà privata del suolo, come risulta con evidenza dal tenore letterale degli Statuti-modello delle cooperative di coltivatori approvati dal 1956 nei quali, per un verso, si poneva l'accento sulla necessità di procedere risolutamente lungo la strada della gestione "unificata e centralizzata" della proprietà dei suoli, in vista della trasformazione del suolo agricolo in proprietà collettiva delle cooperative di coltivatori, ma per altro verso era altresì riconosciuto, all'art. 11 degli Statuti-modello in esame, il diritto del socio che intendesse recedere dalla cooperativa di ottenere la ri-assegnazione della terra che aveva in precedenza conferito nella cooperativa, ovvero comunque una porzione di terreno eguale, per estensione e qualità, all'appezzamento già conferito nella cooperativa. Nel 1958 si apre una nuova fase. Le cooperative agricole sono trasformate forzatamente nelle Comuni del popolo¹³⁸. Gli ex cooperativisti devono trasferire alle Comuni tutte le loro proprietà, che quindi entrano a far parte della proprietà collettiva delle Comuni. I soggetti collettivi, rappresentati da brigate e squadre di produzione, non hanno alcun titolo di proprietà sui fondi rustici¹³⁹, ma esercitano unicamente diritti di godimento. Persino durante il periodo convulso della Rivolu-

¹³⁸ Cfr. M. ZACCAGNINI, *Modelli di impresa agricola collettiva: le comuni popolari agricole cinesi*, in *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 670 ss. (parte 1^a) e 1981, I, p. 80 ss. (parte 2^a), nonché M.B.C. GARZIA, *La Comune Popolare come strumento egemonico del Mao Tse-tung-pensiero*, in *Mondo cinese*, n. 17, 1977, p. 33 ss.

¹³⁹ Nonché sugli ex piccoli fondi rustici.

zione culturale e del c.d. nichilismo giuridico¹⁴⁰, nel vigore quindi della Costituzione “ultra-maoista” del 1975¹⁴¹, non venne del tutto cancellato il riferimento alla peculiare forma di appartenenza dei suoli consistente nella proprietà privata. Sebbene, infatti, manchino riferimenti espressi alla proprietà privata nella Carta costituzionale del 1975, cionondimeno il terzo comma dell’art. 6 della Costituzione in esame dispone che lo Stato può requisire, espropriare o nazionalizzare i suoli sia urbani sia rurali, e questo lascia implicitamente (ma univocamente) intendere che forme di proprietà privata continuavano a sussistere.

La successiva Costituzione del 1978¹⁴² certamente recepisce il paradigma della proprietà dello Stato sui suoli, secondo le previsioni dell’art. 6 Cost., ma fa altresì riferimento, nell’art. 7, alla proprietà collettiva delle Comuni del popolo, con alcune affermazioni dal carattere tendenzialmente “aperto”, nella misura in cui si parla della proprietà che, “nella fase attuale”, è attribuita su tre livelli, ossia la Comune, la brigata e la squadra di produzione.

In definitiva, è soltanto con l’adozione della Costituzione del 1982 che il duopolio della proprietà fondiaria, edificato sulla dicotomia della proprietà statale e della proprietà collettiva, giunge a perfezionamento. Tuttavia, se da un lato si è trattato di un punto di arrivo, segnato dalla consacrazione a livello costituzionale della protezione della proprietà esclusivamente attribuita allo Stato ovvero agli organismi collettivi ru-

¹⁴⁰ Dal 1966 al 1976, periodo che oggi i cinesi chiamano “i dieci anni di disordini”; cfr. R. CAVALIERI, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, 1999 (Centro studi per i popoli extraeuropei “Cesare Bonacossa” dell’Università di Pavia, vol. 15), nonché prima G. CRESPI REGHIZZI, *Diritto cinese e rivoluzione culturale*, in *Rivista di diritto civile*, 1967, II, p. 300 ss.

¹⁴¹ Preferisce parlare di Costituzione “tardo-maoista” J. LUTHER, *Percezioni europee della storia costituzionale cinese*, in G. AJANI, J. LUTHER (a cura di), *Modelli giuridici europei nella Cina contemporanea*, cit., spec. p. 106 ss. Un ampio commento al testo costituzionale cinopopolare del ’75 si trova in P. BISCARETTI DI RUFFIA, *La Repubblica popolare Cinese. Un “modello” nuovo di ordinamento statale socialista (Costituzione del 17 gennaio 1975)*, Milano, 1977.

¹⁴² Che Jörg Luther definisce “post-maoista” (v. *Percezioni europee della storia costituzionale cinese*, cit., p. 109 ss.).

rali¹⁴³, dall'altro lato la normativa costituzionale rappresenta nel contempo due diversi punti di ripartenza. Sotto un primo profilo, infatti, alle disposizioni costituzionali ha fatto seguito l'approvazione di parecchie norme legislative ordinarie – già sopra menzionate¹⁴⁴ – che hanno dato attuazione, specificandole nel dettaglio, alle previsioni di rango superprimario. Da un differente punto di vista, le norme della vigente Costituzione devono altresì fare i conti con le nuove tendenze del diritto (e della stessa politica) della Repubblica popolare cinese, non da ultimo in esito al recente XVIII Congresso del Partito comunista cinese svolto nel novembre del 2012¹⁴⁵ e dalla conseguente successione di Xi Jinping a Hu Jintao nelle cariche di segretario del PCC, Presidente della RPC e Presidente della Commissione militare centrale¹⁴⁶, poiché anche nella Cina popolare sono sempre più pressanti le domande volte ad ottenere almeno parzialmente la privatizzazione dei suoli sia agricoli sia suburbani e urbani¹⁴⁷, cosicché si ripresentano nella Cina odierna, so-

¹⁴³ È stata, così, portata a compimento la integrale nazionalizzazione e collettivizzazione dei suoli sia rurali sia urbani, mentre per l'epoca precedente bisogna dunque ritenere che tali fenomeni, sebbene di larga applicazione, non avessero però ancora del tutto eliminato l'appartenenza privata dei suoli.

¹⁴⁴ Nel presente paragrafo.

¹⁴⁵ Per l'esattezza, dall'8 al 14.11.2012. Cfr. P. GÉLARD, *Droit constitutionnel étranger - L'actualité constitutionnelle en Russie, dans les États de la CEI et de l'Europe centrale et orientale, et dans les pays toujours ou anciennement communistes (janvier-décembre 2012)*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2013, p. 757 ss., sub *Chine*, 3, *Le XVIII Congrès du PCC*, p. 783.

¹⁴⁶ In particolare Xi, già da novembre 2012 segretario generale del PCC e segretario della Commissione militare centrale, è stato eletto il 14 marzo 2013 Presidente della RPC durante l'annuale sessione plenaria dell'Assemblea nazionale del popolo, con 2952 voti favorevoli su un totale di 2956 (tre astenuti e un solo voto contrario). Si veda A. ANDRÉSY, *Xi Jinping. La Chine rouge nouvelle génération*, Paris, 2013.

¹⁴⁷ Cfr. V. CARDINALE, *Evoluzione del diritto di proprietà e socialismo del libero mercato*, in A. RINELLA, I. PICCININI (a cura di), *La costituzione economica cinese*, Bologna, 2010, p. 209 ss., la quale rileva che “Tra i diritti entrati a far parte della costituzione economica cinese quello di proprietà è probabilmente il più emblematico, in quanto tradizionalmente considerato l'elemento determinante, il perno, di due opposte concezioni del mercato, quella capitalista e quella socialista, la prima tesa a enfatizzare l'intangibilità e l'inviolabilità della proprietà privata di fronte allo Stato, difensore dell'ordine economico e sociale esistente; la seconda invece diretta alla sua eliminazione”

prattutto (ma non solo) per i fondi agricoli, pastorali e boschivi, i pericoli rappresentati tanto dalla “invadenza dell’industrializzazione” quanto dalla “rapacità della speculazione immobiliare”¹⁴⁸.

(cfr. p. 209). Sul tema v., ampiamente, C. SALVI, *Il contenuto del diritto di proprietà*, Milano, 1994.

¹⁴⁸ Si vedano le convincenti (e, a mio parere, pienamente condivisibili) osservazioni di G. CRESPI REGHIZZI, *Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina*, cit., p. 198.